

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
CORTE DI ASSISE SEZIONE I°
N° 16/95 R. G. T.
C/ ROMEO PAOLO

Requisitoria PM Ud. 29/09/2000

PRESIDENTE: Il Pubblico Ministero può iniziare la sua requisitoria.

Il processo

P.M.: Signor Presidente, consiglieri a latere e giudici del popolo, andiamo dopo questo lungo processo che ha registrato oltre cento udienze a tirare le conclusioni dell'enorme materiale probatorio che è stato acquisito agli atti del fascicolo per il dibattimento, ritengo non inferiore al processo dal quale questo è stralcio, e mi riferisco al processo Olimpia Uno che attualmente pende in fase di appello davanti alla Corte d'Assise d'Appello di questa città.

Modifica della imputazione

E' stata modificata l'imputazione dopo l'esame della difesa condotta nei confronti dell'imputato e volevo mettere in evidenza come nella parte iniziale della modifica del capo di imputazione si fa riferimento ad una organizzazione criminale unitaria di stampo mafiosa denominata 'ndrangheta, a cui si assume la partecipazione dell'imputato. Non a caso è stata inserita questa precisazione perché dall'esame dei numerosi collaboratori di giustizia che sono schierati in questo dibattimento è emerso come la 'ndrangheta sia oltre che una organizzazione articolata in cosche che dominano determinati territori, sia anche un qualcosa che attribuisce al singolo affiliato una qualifica tale da potere essere spesa non soltanto nel singolo locale ove svolge la sua attività mafiosa ma anche in tutti gli altri locali dove ci sono attività criminali originate dalla 'ndrangheta. Nel senso che la qualifica è una qualifica di tipo universale ancorché il singolo mafioso operi in una determinata zona. Quindi attraverso questa modifica noi abbiamo un capo di accusa secondo cui l'imputato è chiamato a rispondere dell'appartenenza a questa struttura genericamente intesa che si avvale di rituali comuni in tutte le zone operano strutture criminali di tipo mafioso ed in particolare adesione ad una struttura criminale operante sul territorio di Reggio Calabria che è quella De Stefano Tegano. Per il resto, sempre affrontando in via di premessa, la modifica del capo di imputazione io volevo evidenziare come più che una modifica del capo di imputazione che presupporrebbe l'aggiunta di circostanze aggravanti oppure di altri fatti in connessione con quello inizialmente contestato, in realtà qui sono stati specificati tutta una serie di episodi che già erano noti e che il

dibattimento ha avuto modo di approfondire in maniera molto puntigliosa, quindi non è stato aggiunto assolutamente nulla.

Ridimensionamento o specificazione del capo di imputazione

Dalla difesa ho sentito dire che è stato probabilmente ridimensionato l'accusa, ma non so se si possa parlare di un ridimensionamento dell'accusa ma di una specificazione fatta al termine dell'esame anche al fine di consentire all'imputato di poter controbattere sui singoli temi che costituiranno oggetto di questa requisitoria che ora si concreterà su questi singoli episodi così come sono stati specificati.

Unitarietà della 'ndrangheta

HO fatto la premessa sulla unitarietà della 'ndrangheta che risulta dalle dichiarazioni dei collaboratori e che costituisce la base iniziale dell'accusa che viene mossa all'imputato; unitarietà che scandita dalle numerose dichiarazioni dei collaboratori che parlano di identici rituali, gravi uguali, forme di collaborazione e solidarietà comuni per tutte le strutture criminali ancorché ramificati in diverse parti del territorio non soltanto calabrese ma nazionale ed anche all'estero.

Processo basato sulle dichiarazioni dei collaboratori

E' un processo che si basa prevalentemente su contributi dichiarativi di collaboratore di giustizia, sentiti alla stregua dell'articolo 192 comma III del codice di procedura penale. Secondo l'articolo citato queste dichiarazioni sono valutate unitamente ad altri elementi di prova che ne confermo l'attendibilità.

I riscontri alla credibilità basati sui fatti e non sui collaboratori

Sulla nota questione giurisprudenziale dei riscontri è inutile che mi soffermi perché la Corte sa benissimo qual è l'attuale giurisprudenza, vado soltanto a dire che il riscontro deve essere un riscontro alla credibilità del collaboratore in relazione ad un fatto che lo stesso descrive, ma non può pretendersi un riscontro sulla singola persona, sulla singola posizione associativa nei confronti della quale l'accusa viene mossa.

Le dichiarazioni sono tutte chiamate in correità

Sono tutti collaboratori che fanno delle chiamate in correità perché appartengono a questa struttura unitaria, così come indicata all'inizio di questa requisitoria, e quindi nel momento in cui accusano taluno di appartenere alla medesima struttura, lo chiamano in causa di appartenenza al medesimo sodalizio e comunque alla medesima struttura e quindi lo accusano del medesimo reato di cui costoro sono responsabili.

Le contraddizioni delle dichiarazioni dei collaboratori

Si è detto molto in questo processo sull'attendibilità o meno delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e in particolare sulle contraddizioni emerse nel corso del dibattimento ovvero nelle indagini preliminari quante volte queste dichiarazioni sono state acquisite agli atti del fascicolo per il dibattimento assumendosi che in molte delle cose che i collaboratori hanno detto vi sono delle incongruenze oppure dati di fatto avrebbero smentito ciò che questi collaboratori hanno detto. Questo è vero, però noi dobbiamo fare il conto con persone che riferiscono fatti risalenti a molti anni, fatti non necessariamente così intensi nella loro vita da provocare un ricordo indelebile. Più che normale è fisiologico che il decorso del tempo possa far sbiadire il ricordo in una persona chiamata a distanza di molti anni a dover ricostruire vicende ormai cadute quasi nel dimenticatoio. Come io ho detto in tante altre requisitorie, se in una dichiarazione di un collaboratore di giustizia o di un qualunque altro testimone, imputato di reato connesso, è possibile riscontrare una mala fede o delle contraddizioni che evidenziano un mendacio, allora il discorso è uno. Altrimenti piccole discordanze devono essere valutate per avere una prospettiva unitaria e andare a cercare quella che è la sostanza del narrato del collaboratore, vedere se la dichiarazione, salvo smentite clamorose che non fanno altro che mettere in discussione l'intera dichiarazione, ripeto bisogna guardare quello che è la sostanza perché è fisiologico che molti particolari possano sfuggire specie allorché una persona è chiamata a ricordare fatti verificatisi moltissimi anni prima, come è accaduto in questo processo.

Il de relato

Altra questione che è emersa in questo lunghissimo dibattimento è la natura de relato delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In realtà non possiamo parlare di una dichiarazione derelato quando un collaboratore inserito in una organizzazione criminale fondata sulla omertà prende particolare all'interno di quella organizzazione e sulla base di determinate regole che impongono a ciascuno degli accoliti di dire ai complici le cose che effettivamente si sono verificate. Quindi la dichiarazione derelato è comunque una dichiarazione che ha un suo valore probatorio, ci sono delle regole che disciplinano l'utilizzabilità della dichiarazione derelato. In questo caso io ritengo che quelle dichiarazioni siano dirette perché tutti i collaboratori di giustizia appartengono a quella struttura unitaria di cui si è detto e quindi sono chiamati in correità, sono notizie apprese all'interno di un circuito mafioso non accessibile se non a coloro i quali vi fanno parte.

Attendibilità dei collaboratori

Altro tema che sicuramente costituirà oggetto di argomentazioni difensive è quello relativo alla attendibilità dei collaboratori, quante volte smentiti sulla base di fatti o accertamenti che hanno contrastato la dichiarazione stessa.

La frazionabilità delle dichiarazioni

Si parla di frazionabilità delle dichiarazioni dei collaboratori in giurisprudenza per dire che non si può fare un giudizio sull'individuo ma un giudizio sul singolo fatto che viene narrato. In realtà non può parlarsi di un principio di frazionabilità delle dichiarazioni ma al contrario il principio è che ogni dichiarazione rappresentativa di un fatto deve essere valutata singolarmente perché quella è una prova, se un soggetto riferisce dieci fatti magari indicando diverse fonti di apprendimento di questi fatti, quelle sono altrettante prove distinte, per ogni prova deve essere fatto un giudizio critico da parte del giudice chiamato poi a verificare queste prove stesse. Questo per dire che se il collaboratore è smentito anche clamorosamente quando descrive un fatto, questo non significa che tutto il resto delle sue dichiarazioni cade nel nulla perché in questo modo il giudizio della Corte non sarebbe più un giudizio su prove ma un giudizio su persone e questo è assolutamente non consentito, giudicare la persona e giudicarla inattendibile come persona e quindi da ciò far discendere l'assoluta inutilizzabilità o comunque non riscontrata la dichiarazione di questa persona. Fatte queste premesse generali in punto di diritto, passiamo ai singoli temi.

La storia della ndrangheta dagli anni 70 in poi

Il capo di imputazione è molto ampio dal punto di vista cronologico perché si contestano fatti dal 1970 fino ai giorni nostri, fino al 1994 fino a quando è stata formalizzata la richiesta di custodia cautelare. E' opportuno descrivere brevemente cosa accade negli anni '70 quando in Calabria domina la mafia egemone dell'asse Macrì Tripodo. Macrì il cosiddetto boss dei due mondi operante nella zona di Locri Siderno; Tripodo invece reggino di Sambatello. Mafia tradizionale che si basava sulle estorsioni fondiarie, sulle guardianie, sul contrabbando di sigarette che rispettava determinate regole di onore, che poi vacilla nel '74 allorché comincia l'ascesa della famiglia De Stefano a Reggio Calabria che invece intendeva improntare le finalità della propria associazione mafiosa in regole ben diverse fondate sullo sfruttamento illecito degli appalti pubblici, sul commercio di stupefacenti e tutte le altre cose che noi sappiamo bene. Nel novembre del 1974 esplode la prima grande guerra mafia tra la vecchia nomenclatura dei Tripodo Macrì e gli emergenti De Stefano, si apre quando nel novembre del 1974 venne ucciso Giovanni De Stefano, fratello di Paolo e fratello di Giorgio e lì comincia la prima guerra di mafia che poi si risolve in mattanza perché il gruppo inizialmente egemone dei Macrì Tripodo aveva letteralmente sterminato. La prima risposta è l'omicidio di Praticò ad opera di Giovanni Saraceno parente e killer di Paolo De Stefano, poi abbiamo nel gennaio 1975 l'omicidio di Antonio Macrì a Siderno; l'omicidio Tripodo Giovanni, fratello di Domenico, il 16 giugno 1975; il tentato omicidio di Utano Sebastiano, autista di Domenico Tripodo 12-12-1975; l'omicidio di Bruno Guisone il 20 maggio 1976 ed infine nell'agosto 1976 l'omicidio di Domenico Tripodo nel carcere di Poggio Reale.

Così agli inizi degli anni '80 i De Stefano sono i padroni della città oltreché introdotte in numerose frange delle istituzioni. Il potere di questa cosca agli inizi degli anni '80 col passare degli anni cresce sempre di più al punto da consentire loro di colonizzare molte zone anche all'estero della Costa Azzurra. Tutti i gruppi criminali e cittadini sono ormai sotto legge della famiglia De Stefano quando nell'ottobre del 1985 una costola di quella organizzazione si comincia a staccare, parliamo di Pasquale Condello imparentato in maniera indiretta con Imerti Antonino sicché il 10 ottobre del 1985 l'autobomba ad Antonino Imerchi segna lo scoppio della seconda guerra di mafia perché la reazione immediata è l'uccisione di Paolo De Stefano il 13 ottobre 1985 ad Archi. Il 13 gennaio 1986 viene formalizzato l'inizio della guerra di mafia con l'omicidio davanti al carcere di Reggio Calabria del fratello di Pasquale Condello, il conflitto poi negli anni '87 e '88 si estende anche a tutte le altre cosche operanti nella città per concludersi nell'estate del 1991 con la pacificazione sulla quale ci hanno parlato molti collaboratori di giustizia. Questo è lo scenario mafioso che dal '70 ci porta fino al 1992, periodo cronologico nell'ambito del quale sono collocate le condotte di partecipazione dell'imputato.

Le fonti di prova

Le fonti di prova sono costituite da numerosi collaboratori di giustizia sui quali si è parlato molto, specie su quelli storici che hanno dato avvio a questo processo e mi riferisco a Lauro Giacomo, Barreca Filippo in particolare.

..... Lauro

Che Lauro sia un personaggio di spessore lo dice la sentenza 7/91 ormai definitiva emersa dalla Corte d'Assise di Reggio Calabria il 23/03/1990 nel processo a carico di Albanese Mario + 106, lì Lauro ha riportato sentenza di condanna ad anni nove di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, in motivazione si scrive che trattasi di un personaggio di rilievo della malavita reggina dotato di indubbie qualità anche dialettiche che gli hanno spesso permesso di sgusciare dalle maglie della legge ed atteggiarsi a vittima della giustizia. Gli stretti rapporti dell'imputato con il gruppo Saraceno e il ruolo dello stesso svolto nella guerra di mafia sono stati altresì riferire da Gamberale Antonio, altra persona che ha reso dichiarazioni. Ancora l'esistenza della guerra di mafia e lo schierarsi dell'imputato dalla parte di Stefaniani ma anche rilevato quanto consistenti fossero gli interessi del Lauro e del Saraceno nel settore del traffico della droga. Quindi questa è una sentenza che può essere presa in considerazione dalla Corte per valutare la credibilità intrinseca del Lauro e lo spessore criminale che lo stesso rivestiva all'interno del gruppo Saraceno e quindi valutare sulla base di questi presupposti le dichiarazioni del collaboratore stesso.

..... Barreca

Poi abbiamo Barreca Filippo, anche qui c'è la sentenza dove viene messo in evidenza il ruolo e lo spessore criminale del Barreca e gli stretti rapporti dallo stesso intrattenuti con Araniti Santo, personaggio di grande spessore criminale e condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'onorevole Ludovico Ligato.

..... Iero

Gli altri collaboratori di giustizia probabilmente di spessore inferiore, più che altro killer del gruppo Rosmini sono Iero Paolo, anche per lui una sentenza definitiva di condanna all'ergastolo per omicidi e partecipazione all'organizzazione criminale dei Rosmini;

..... Scopelliti

Scopelliti Giuseppe sempre nel processo Santa Barbara condannato anche lui per associazione mafiosa.

.... Pino

Questi sono i collaboratori reggini, altri collaboratori di altre provincie come ad esempio Pino Francesco riconosciuto personaggio di spessore capo cosca, capo zona a Cosenza e che ha reso dichiarazioni in questo dibattimento. Io a questo punto passo a trattare le singole vicende che sono contestate all'imputato, sintomatiche di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso che si contesta a capo di imputazione.

Processo ai fatti e non alla persona

Questo non è un processo alla persona, questo è un processo a fatti che sono emersi nel corso dell'indagine che sono stati ribaditi in dibattimento per verificare se questi fatti, ove la Corte ritenesse esistenti, possano essere sintomatici di una partecipazione dell'imputato ad una associazione per delinquere di stampo mafioso. Questo lo dico perché il dibattimento in taluni momenti ha cercato di verificare la personalità dell'imputato che è una tematica che certamente può avere una rilevanza ai fini della comprensione dei fatti che vengono contestati, **ma non è questo un giudizio sulla persona**, sono determinati fatti e bisogna vedere se questi fatti sono provati e se provati possono essere sintomatici di una partecipazione, di una contiguità a questa organizzazione criminale che si è descritta.

La fuga di Freda

L'argomento centrale e che ritengo debba essere trattato per primo è la fuga del noto Franco Freda su cui il processo ha registrato la più massiccia acquisizione dichiarativa e documentale. Non sto a dire chi è Freda perché lo sanno tutti, è stato protagonista delle cronache giornalistiche e giudiziarie degli anni '70 e degli anni '80 per quasi venti anni, addirittura hanno dato anche in televisione il processo di Catanzaro. Freda era un personaggio di destra che fu imputato della strage di Piazza Fontana, processo che per motivi di ordine pubblico venne spostato dalla sede giudiziaria naturale a quella di Catanzaro ove si celebrò negli anni '78 e '79. Nell'ottobre del 1978 Franco Freda era soggiornante obbligato a Catanzaro ed era sottoposto pertanto ad obblighi. I primi giorni di ottobre del 1978 si allontana dal soggiorno obbligato facendo perdere le sue tracce, a seguito di ciò il 6 ottobre del 1978 viene emesso nei suoi confronti dalla Corte d'Assise di Catanzaro mandato di cattura per violazione degli obblighi, quindi Franco Freda dal 6 ottobre è a tutti gli effetti latitante. La sua fuga dura quasi un anno perché alla fine dell'agosto del 1979 viene rintracciato e arrestato in Costa Rica e quindi estradato nello stato italiano. Viene rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro il 21/11/1979 e a seguito della dissociazione di alcuni esponenti dell'eversione di destra si instaura un grosso processo a carico di Addis + 146 definito con sentenza di primo grado il 28 maggio 1990.

La sentenza sulla fuga di Freda relativa a Romeo

In questo processo è stato imputato anche Paolo Romeo del favoreggiamento personale in favore del Freda. Sul punto vi è stata sentenza che ha dichiarato l'estinzione del reato che però nei fatti ha affermato la responsabilità dell'imputato come andrò a dire dando lettura di alcune parti di questa sentenza. E' stata applicata l'estinzione del reato per prescrizione, in sentenza si legge: "La responsabilità dell'imputato è conclamata da tutte le risultanze processuali peraltro ben evidenziate nell'ordinanza di rinvio a giudizio. Risulta ampiamente provata l'attività di costui svolta a favore del Freda per procurare allo stesso i necessari documenti per stabilirsi in Corsica. Fu il Romeo ad attivarsi per acquisire i documenti intestati al Vernaci al fine di dimostrare l'esigenza del Freda, basti richiamare la deposizione del teste Grilli Umberto il quale ha dichiarato di essersi rivolto all'avvocato Bruno di Palermo su richiesta del Romeo perché provvedesse ad ottenere due certificati penali in bolla a nome del Vernaci nonché quella dello stesso Bruno il quale ha confermato che la richiesta era stata avanzata dal Pirilli con preghiera di provvedere con sollecitudine. Significativa peraltro la circostanza che lo stesso Vernaci nell'ascoltare una conversazione telefonica intervenuta tra l'avvocato Romeo il 27 giugno 1979, non si sapesse spiegare perché mai il suo interlocutore gli avesse chiesto con urgenza certificati di residenza e di buona condotta che avrebbero dovuto essere allegati a corredo della pratica di licenza di caccia per la quale peraltro egli non ricordava

affatto di avere interessato l'avvocato Romeo. Concludendo il Vernaci nell'interrogatorio dell'08/03/1980 con la testuale frase "Signor Giudice, la prego di capire la mia situazione, non ho altro da aggiungere". Sono del pari probatoriamente rilevanti le numerose annotazioni risultanti dall'agenda sequestrata a Freda dalle quali emerge che il medesimo ha intrattenuto con costui frequenti contatti, basti richiamare l'annotazione che compare sotto la data del 28/06/1979 ove il Freda aveva parlato con Linni, moglie del Romeo, invitandola a lasciare comunicazione verbale e le altre contestate nel corso dell'interrogatorio che poi abbiamo agli atti. Del pari rilevante la deposizione resa il 19/02/1980 al giudice istruttore di Catanzaro dal Console di Costa Rica Mantovaldo Targas che ha riferito di essere stato informato dal suo predecessore circa l'interessamento mostrato dal Vernaci Mario o da un suo parente per ottenere informazioni sulla pratica da seguire per ottenere la licenza in Costa Rica, Vernaci che non aveva alcuna intenzione di trasferirsi in quello Stato ma solo di assecondare la richiesta del Romeo. Infine a carico dell'imputato sussistono le dichiarazioni accusatorie di Scorza Pancrazio che nell'interrogatorio del 12/10/1981 ha riferito di aver telefonato a costui per comunicargli il positivo esito della operazione nonché quelle del Calore sia pure derelato per quanto aver appreso dal (parola incomprensibile). Queste sono le risultanze processuali del processo che Addis che concludono la responsabilità per il favoreggiamento dichiarando estinto il reato. Questa sentenza ovviamente non fa stato in questi processo perché non vi è una statuizione di condanna definitiva, però tutto il processo è agli atti e queste sono tutte dichiarazioni rese al giudice istruttore e pertanto utilizzabili, al di là di quelle che sono le motivazioni della sentenza che sono motivazioni che non possono essere recepite, ci sono gli atti che la Corte valuterà. La valutazione di questa ipotesi delittuosa per la quale noi non possiamo procedere perché ha proceduto Roma, sono agli atti del fascicolo e la Corte valuterà queste risultanze processuali che peraltro sono state oggetto di discussione e di contestazione. Nell'agenda sequestrata a Franco Freda in Costa Rica al momento dell'arresto ci sono numerose annotazioni che riportano a Paolo Romeo, "il 19 giugno 1978 telefonare Paolo, 30 giugno 1978 12:30 telefonare Paolo, 21 luglio 1978 telefonare Paolo, 18 settembre 1978 12:30/13:00 telefonare Paolo – Rita, 27 giugno 1978 volo agenzia Paolo, verifica passaporto Mario, nuovo documento, 28 giugno 1979 parlato con Linni, 06 giugno parlato con Paolo, preoccuparsi solo vidimazione, non traduzione, convocare Rita" e poi i numeri di telefono dell'avvocato Paolo Romeo.

La spiegazione dei rapporti Romeo Freda

E' stata data una spiegazione su questi rapporti tra Romeo e Freda sia dall'imputato che dallo stesso Freda che è stato sentito in dibattimento. Freda è stato sentito il 3 giugno 1999 ed ha riferito di avere avuto rapporti indiretti con Paolo Romeo soltanto dopo la sua fuga da Catanzaro in quanto aveva ricevuto quella famosa confidenza tramite un prelato indiretta proveniente dal Presidente del collegio secondo cui il processo di Piazza Fontana subiva degli inquinamenti di tipo politico e comunque

sarebbero dovuti pervenire ad un verdetto di condanna. Ration per cui il Freda, appreso questo fatto, temendo la condanna ritenendosi innocente pensò di allontanarsi e di chiedere gli uffici dell'avvocato Romeo per avere dei consigli. Si è contestato che le annotazioni risalgono al 1978 mentre in realtà dice Freda che utilizzava l'agenda del 1978 ma era già fuggito da Catanzaro, questo perché nella prospettazione accusatoria si dice "guardate che la vostra tesi non funziona perché già i rapporti esistevano prima". Non credo che questo sia il problema, signor Presidente e signori della Corte, perché queste annotazioni sulle quali bisognerebbe capire cosa Freda voleva dire scrivendo queste cose, il personaggio è stato molto criptico, una personalità particolarmente complessa e comunque sono sintomatiche di un rapporto che non è soltanto il rapporto tra un latitante ed un avvocato per avere un consiglio. Si fanno annotazioni del tipo "verifica passaporto Mario" che ci riportano poi a quella motivazione e a quell'interessamento per favorire la fuga del Freda. Non credo che questo sia il problema, anno 1978 o anno 1979, legge queste annotazioni che sono in atti e non credo che ci si possa acquietare alla spiegazione che era un semplice rapporto professionale con annotazioni di tali fatti. Poi Freda che aveva tanti avvocati che lo difendano a Catanzaro, come mai non si è rivolto ai suoi avvocati di Catanzaro?

Perché Freda non si rivolge ai suoi legali

Lui fugge da Catanzaro e perché non si rivolge ai suoi legali anziché andare a finire a Reggio Calabria all'avvocato Paolo Romeo? E' un altro argomento che io sottopongo alla Corte per riflettere sulla complessiva vicenda.

Le dichiarazioni di Scorza

Poi abbiamo tutte le dichiarazioni di quei collaboratori, di quegli eversivi collaboratori. Scorza Pancrazio è stato sentito dal giudice istruttore il 12 ottobre 1981, le dichiarazioni le avete, le pagine sono 4, 5, 6, 7 e 8, spiega tutta la dinamica dell'organizzazione e della esecuzione della fuga di Freda ma andiamo al momento in cui questi quattro personaggi dislocati su due autovetture approdano Reggio Calabria. Dice testualmente Scorza: "Con l'altro ragazzo aspettavamo la macchina e l'altro giovane seguendo le istruzioni ricevute da Aleandri, telefonai a tale avvocato Romeo dicendogli che Giorgio stava arrivando. Non ricordo il numero di telefono, si doveva comunque trattare di una località calabrese o siciliana. Egli rispose che era stato già avvertito. Mi sembra che il foglietto con il numero dell'avvocato Romeo me lo diede Paolo Aleandri". Per amore di verità Scorza due giorni dopo il 12 ottobre del 1981 risentito dal giudice istruttore di Catanzaro ritratta questa dichiarazione e testualmente afferma: "Non ho effettuato alcuna telefonata all'avvocato Romeo persona che non conosco nemmeno dal cognome, posso spiegare come nel verbale di interrogatorio reso ai giudici di Catanzaro risulta indicazione dell'avvocato Romeo,

essendo un assiduo lettore di quotidiani ed avendo seguito con attenzione la vicenda della fuga di Freda da Catanzaro ed i successivi sviluppi di rilevanza penale che ricordo avevano portato all'incriminazione dell'avvocato Paolo Romeo, ricordo che anche il Questore di Catanzaro è stato chiamato a Roma dal ministro in relazione alla fuga di Freda. Quando i giudici mi chiesero il nome di un avvocato se vi è un avvocato coinvolto, io sentendo la parola avvocato collocai il fatto con il nominativo dell'avvocato Romeo". Questa è la dichiarazione del 10 ottobre e quest'altra è la ritrattazione. Anche qui è un problema di valutazione da parte dell'avvocato, la ritrattazione non si può dire che annulli tour court la presente dichiarazione accusatoria perché poi abbiamo Siga Ulderico escusso dinanzi alla Corte d'Assise di Roma il 21/11/1981 pagina 17: Presidente: "Ma questa telefonata al Romeo l'ha fatta qualcosa? E' stata fatta o non è stata fatta?", "Sì, è stata fatta da uno dei componenti dell'altra macchina, non so adesso chi è andata a farla, comunque l'altra macchina aspettava che tornavamo noi dopo aver lasciato Freda proprio per far questa telefonata". Calore Sergio alla stessa udienza pagina 9 e 10: "Nel momento in cui dovevamo . . . si arrivava lì . . . la persona . . . ricordo che la persona incaricata di telefonare doveva essere Ulderico Sica, comunque su questo punto potrei anche sbagliare sulla persona che doveva telefonare, doveva telefonare per dire che eravamo arrivare a questo rifornimento un tale avvocato Remo che doveva essere la persona che poi doveva curare il resto degli spostamenti del Freda". Allora, in sentenza si dice che le dichiarazioni dirette sono quelle ritratte del Siga Ulderico, le altre sono derelato, quindi cadendo il diretto cade il derelato. Ma io mi chiedo se Scorza Pancrazio il 12 ottobre viene interrogato dal giudice istruttore di Roma e siccome gli parlano di un coinvolgimento di un avvocato nella vicenda, lui avendo letto i giornali dove si faceva il nome di Romeo allora sulla base di una strana associazione di idee dice: "Sì, sì, telefonai a Romeo". Quindi il nome di Romeo nella mente di Scorza nasce il 12 ottobre 1981, stando a quello che lui ci dice ma come è possibile che il 21/11/1981 Siga rende questa dichiarazione nei confronti del Romeo parlando di questa stessa telefonata e Calore nella stessa udienza dice la stessa cosa? Noi dobbiamo ritenere che queste persone dopo essere state tratte in arresto ed avviato un rapporto di collaborazione abbiano smesso di comunicare, Calore e Siga dicono la stessa cosa sia pure appreso dalla stessa fonte di apprendimento ma l'hanno appreso certamente prima stando alla loro versione, cioè quando si sono verificati questi fatti e allora come conciliare la dichiarazione di Scorza che dice: "Io soltanto quando i giudici mi hanno interrogato ho fatto questa associazione di idee avendo letto i giornali che riportavano il nome di Romeo". Questi i fatti emersi nel corso del processo Addis che il giudice che ha proceduto alla redazione della sentenza ritiene la responsabilità dell'imputato seppure il reato a lui contestato estinto. Questo è un punto di partenza perché noi non contestiamo i rapporti con l'eversione, noi contestiamo la circostanza se questo rapporto con l'eversione possa ritenersi cimentato con strutture criminali operanti in Calabria di tal che poter dire che attraverso questo rapporto eversivo si possa fare il passo ulteriore di collegare l'eversione e quindi l'imputato collegato all'eversione alla mafia di Reggio Calabria.

La vicenda Freda sintomatica del connubio tra eversione e NDR

Allora sulla vicenda di Freda a distanza di molti anni si aprono degli squarci inquietanti che ovviamente non erano emersi all'epoca del processo Addis e cioè questa contiguità tra l'eversione di destra di cui era facente parte il Freda e le organizzazioni criminali calabrese. Quindi questo inquietante connubio mai fino ad allora ipotizzato tra mafia ed eversione.

La vicenda Freda punto centrale del processo

Questo a questo punto diventa per noi il punto centrale del processo perché se noi dimostriamo che Romeo è responsabile della fuga di Freda e che questa fuga è organizzata anche dall'eversione e quindi i rapporti del Romeo con il Freda e con i rappresentanti della criminalità ha consentito questo connubio, allora abbiamo un primo episodio da utilizzare come sintomatico della responsabilità dell'imputato.

Le dichiarazioni di Barreca sulla vicenda Freda

Barreca è stato sentito il 16 gennaio 1997 ed io, Presidente e signori della Corte, non ritengo di dovere analiticamente ripercorrere tutte le dichiarazioni dei collaboratori perché la Corte li conosce benissimo e perché sono stati oggetto di discussione molto ampia anche nel lunghissimo esame dell'imputato che le ha analizzate nei minimi dettagli correttamente dalla prima all'ultima.

Le discordanze e le imprecisioni delle dichiarazioni di Barreca

In effetti Barreca non è preciso nel riferire il contatto iniziale, cioè la richiesta iniziale che venne fatta e a cagione della quale poi egli ospitò presso la sua villa di Bocale Pellaro il latitante Franco Freda. Ci sono delle, sono state dette cose diverse a proposito di un incontro alla colonnina che poi disse che era stato fatto da un'altra parte, comunque nella sostanza lui dice che Paolo Martino e Paolo Romeo gli chiesero di ospitare Freda, anno 1979. Paolo Martino sappiamo benissimo essere un personaggio di spicco del gruppo De Stefano oltreché legato da rapporti di parente con Paolo De Stefano. Accetta l'incarico ancorché con non grande contentezza perché sapeva benissimo quanto oneroso fosse tenere a casa sua un personaggio della fama di Franco Freda. Accettò comunque la richiesta perché nella sua abitazione aveva ricavato un nascondiglio simulato, occultato in maniera ineccepibile che avrebbe consentito al latitante se fossero intervenute le forze di Polizia di sottrarsi comunque perché ben difficilmente avrebbero scoperto questo nascondiglio abilmente occultato. Quindi lo custodisce presso questo nascondiglio all'interno dell'abitazione durante la permanenza, che durò una quarantina di giorni, anche sul

punto Barreca non è molto preciso se cominciò a gennaio, se cominciò a febbraio, quanto durò, comunque il dato centrale è che l'ospitò e disse che frequentemente andavano a trovarlo personaggi del tipo avvocato Giorgio De Stefano, Paolo Martino, l'avvocato Romeo il quale in particolare in una occasione gli portò una ingente somma di marche, pari a lire quaranta milioni che serviva per sovvenzionare i gruppi eversivi della destra. Parlò di cordiali rapporti stretti con il Freda, parlarono anche del processo e poi il famoso discorso della loggia massonica su cui tanto si è parlato, che comunque è un argomento marginale perché l'oggetto della dichiarazione che qui preme prendere in esame, è un contributo dichiarativo se Barreca custodì o meno Freda presso la sua abitazione.

E' irrilevante se è stat costituita o meno la superloggia massonica

Che poi Freda abbia detto: "Io custodisco una loggia massonica perché in questo modo rivoluziono il mondo, divido l'Italia in due, ispiro la politica italiana a valori completamente diversi" è anche possibile, che poi non lo abbia fatto è anche possibile ma comunque è una dichiarazione incidentale che ad avviso di questo Pubblico Ministero non ha alcuna rilevanza

Il fatto fondamentale da provare è se Barreca ha custodito Freda

per verificare se Barreca ha o meno custodito Freda oppure no, è questo quello che a noi interessa.

Le dichiarazioni di Lauro sulla vicenda Freda

Io potrei limitarmi a dire che anche Lauro Giacomo all'udienza del 12 luglio 1996 ha detto che Barreca in un primo momento custodì Freda presso la sua abitazione e che in questa fuga di Freda e in questa custodia di Freda vi fu un ruolo attivo di Paolo Romeo, lo dice Lauro, dice anche di colloqui che ha avuto in carcere con Vernaci, probabilmente sul punto non è stato confermata l'affermazione del collaboratore ma **per me la dichiarazione principale è Barreca Filippo che è una dichiarazione diretta**. Lauro parla derelato e possiamo dire che è una conferma alla dichiarazione di Barreca come

La dichiarazione di Ierardo sulla vicenda Freda

quella di Ierardo Michele che invece è una dichiarazione diretta perché dice di aver conosciuto benissimo Barreca Filippo, è stato interrogato il 19 marzo del 1997 e nel 1978/79 una sera fu a cena di Barreca ed ebbe modo di vedere Freda.

La dichiarazione di Serpa Stefano sulla vicenda Freda

Potrei dire che Serpa Stefano quando è stato interrogato il 6 luglio 1996 dichiarazione acquisita all'udienza del 20 maggio 1997 ricorda, avendo lavorato nel distributore di benzina di Barreca, che una volta quando Freda era custodito presso Barreca vide persone che andavano a trovarlo tra cui l'avvocato Giorgio De Stefano e Paolo Romeo, potrei dire che

Le dichiarazioni di Izzo Angelo sulla vicenda Freda

anche Izzo Angelo conferma l'episodio e la partecipazione del Romeo alla fuga, dichiarazione di collaboratori. Le voglio lasciare da parte perché questo è un processo prevalentemente fondato su dichiarazioni di collaboratori di giustizia ma non soltanto. Invece andiamo a fatti che difficilmente possono essere messi in discussione,

La testimonianza di Canale Parola sulla vicenda Freda

la testimonianza del dottore Mario Canale, oggi Questore della Repubblica escusso il 3 giugno 1996. Riferisce che Barreca nel 1979 gli confidò, certamente per ottenere qualcosa perché Barreca non è che facesse qualcosa in cambio di nulla, vendeva le sue notizie, era probabilmente un confidente della Polizia, in cambio di qualcosa di cui il Canale non ricordava o non ha voluto dire, gli confidò di avere ospitato presso la sua abitazione il latitante Freda. Canale Parola cade dalle nuvole: "Ma, Barreca, che cosa stai dicendo?", i giornali di quel tempo pubblicavano quotidianamente in prima pagina le notizie sul processo della strage di Piazza Fontana e su Freda, Freda era una cosiddetta mina vagante, era una bomba capace di esplodere in qualunque momento. Canale Parola non credo a Barreca,

La lettera presuntivamente inviata da Freda a Paolo De Stefano

Barreca allora gli dice: "Guardi, dottor Canale Parola, questa è una missiva con cui Freda ringrazia Paolo De Stefano per l'ospitalità ricevuta", non c'è il nome di Paolo De Stefano, ma comunque noi non abbiamo la missiva, è stata misteriosamente distrutta. E' una delle tante ombre che ci sono sulla fuga di Freda, cioè la scomparsa di un documento di questa portata che avrebbe consentito nel 1979 di avviare indagine sui rapporti fra l'eversione di destra e criminalità organizzata. E' un'ombra, Presidente e signori della Corte, un'ombra che noi registriamo in questo complesso ed ampio processo. Parola dice che era una lettera di ringraziamento, non c'è il nome di Paolo De Stefano, lo dice Barreca che c'è il nome di Paolo De Stefano. Barreca è

un mafioso, e ringraziava qualcuno, il Barreca dice Paolo De Stefano, il nome di Paolo De Stefano non c'è ma qualcuno ringraziava.

Perché Barreca custodisce Freda

Certamente, Barreca non ha nessun interesse a custodire Freda, glielo impongono sopra di lui, mafiosi superiori a lui, questo è un argomento logico insuperabile, il Barreca ha obblighi, in casa si mette una mina vagante con tutti i rischi che ne discendono. Quindi se Barreca è mafioso, e lo è nel 1979, se Freda ringrazia qualcuno, ringrazia un mafioso più in alto in grado di lui e quindi è verosimile che possa essere stato Paolo De Stefano ed è altrettanto verosimile che debba essersi trattato di un personaggio probabilmente ristretto perché altrimenti la lettera scritta a mano non aveva senso, poteva essere diverso il modo di contattare il libero attraverso anche un contatto fisico personale. Dice Canale Parola: “Io sono andato a Catanzaro, mi sono presentato al Presidente della Corte d’Assise che giudicava Freda e gli ho detto: gentilmente consigliere è possibile avere uno scritto autografo di Freda? Sì”, e gli fa vedere la firma in un atto, non so quale, che risultò esattamente identica a quella del bigliettino in possesso di Filippo Barreca. La difesa dice se è stata fatta una perizia, se è stata fatta una consulenza, abbiamo i documenti? No, sulla parola di Parola andiamo a trarre argomenti che portano a sostenere che quella lettera è stata vergata da Freda. Voglio dire, di fronte ad un fatto così grave se non fosse risultato agli occhi di un funzionario di Polizia che ha attitudine con le indagini, una identità talmente evidente da non richiedere nessun altro accertamento. Allora possiamo tranquillamente credere a Parola, le due grafie erano identiche e non ha sentito il bisogno di ottenere ulteriori conferme alla parola del confidente all’epoca Barreca. Questo è un dato documentale, non smontabile e secondo cui Freda è stato da Barreca e su questo non c’è ombra di alcun dubbio. Un altro riscontro ce lo dà il dottore Rocco Gerardi che è stato sentito il 20 aprile del 1999 e che ha effettuato la perquisizione riscontrando il nascondiglio, quindi Barreca aveva un nascondiglio.

Gli appunti sull’agenda di Freda relativi a Filippo Bocale

Ma quello che è il dato che chiude il cerchio ce lo forniscono gli appunti di Freda, nella sua agendina vi è una annotazione “Filippo – Bocale [Reggio Calabria]”. Perché mai Freda deve avere una annotazione di un tale Filippo Bocale di Reggio Calabria, Barreca è di Bocale e di Reggio Calabria. A domanda se conosceva persone a Bocale di Reggio Calabria a nome Filippo non ha saputo rispondere. Se avesse avuto un amico, un conoscente a Pellaro che si chiamasse stranamente Filippo come Barreca ci avrebbe detto si tratta di Filippo Campolo, per fare un nome così a caso che ho conosciuto occasionalmente a Catanzaro perché io ero a Catanzaro. Allora, Presidente e signori della Corte, che dubbio possiamo avere che Barreca ha custodito presso la sua abitazione il latitante Franco Freda.

L'esistenza del connubio tra eversione e NDR si desume dalla ospitalità che Barreca ha dato a Freda

Quindi c'è il connubio certamente tra l'eversione di destra e la criminalità organizzata e su questo io ritengo di non potere nutrire dubbi di sorta da tutti questi elementi.

La sentenza Addis conclama la responsabilità di Romeo nella fuga di Freda

Nella sentenza Addis è conclamata la responsabilità, lo dice il Giudice, di Romeo e la fuga da Catanzaro di Freda, le due cose si incementano e questo, ad avviso di questo Pubblico Ministero, costituisce un primo elemento di prova che collega l'imputato all'organizzazione di cui è partecipe.

Concutelli è stato assieme a De Stefano latitante a Roma

Ricordo che a proposito di questo connubio noi abbiamo registrato una interessante dichiarazione, che la dichiarazione di Pierluigi Concutelli che è stato sentito il 13/05/1999. Riferisce che verso la metà degli anni '70, cioè nello stesso contesto storico trascorso un breve periodo di latitanza in Roma presso una abitazione nella disponibilità del noto eversivo Stefano (parola incomprensibile) lì si rifugiavano altre estremisti e in quel luogo ebbe modo di conoscere il mafioso Paolo De Stefano. **Quindi non è occasionale questo connubio e non è neanche locale**, vi è stato un rapporto ben più generalizzato tra la mafia calabrese e le organizzazioni eversive di destra, tant'è vero che se Barreca ospita Freda Delle Chiaie ospita Paolo De Stefano e Pierluigi Concutelli lo vedi e ce lo dice in questo dibattimento.

La base di partenza che costituisce un po' il centro di tutto il processo

Quindi su questa base di partenza che costituisce un po' il centro di tutto il processo, io ritengo che gli argomenti di prova siano talmente forti e non soltanto basati su contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia ma su acquisizioni anche documentali su parole di alti funzionari dello Stato che sul punto altro non credo debba essere detto.

I moti di Reggio, la strage di Gioia Tauro, il colpo di Stato

Il fenomeno di porta indietro agli anni '70 perché il collaboratore Lauro nell'udienza del 12 luglio 1996 riferisce di avere avuto un ruolo nei moti di Reggio e di avere procurato l'esplosivo che poi venne impiegato nella strage al treno di Gioia Tauro per il quale si sta attualmente celebrando un altro processo presso la Corte d'Assise di Palmi che vede imputato Lauro Giacomo Ubaldo, e chiarisce che sin dal 1970 la

‘ndrangheta è interessata ai moti di Reggio e più in generale alle strategie eversive dell’estrema destra sperando di potere ottenere dei benefici in quello che si augurava potesse essere un progetto di colpo di stato che in quei tempi era in cantiere in queste frange più estreme dell’eversione. In questo contesto esisteva organismi eversive della destra a cui apparteneva Paolo Romeo, per come ebbe modo di apprendere in carcere da Carmine Dominici.

Gullà conferma Lauro sulla circostanza eversione NDR

Poi abbiamo sentito Gullà Giovanni, anzi non l’abbiamo sentito, abbiamo acquisito le dichiarazioni rese in indagini preliminari acquisite il 10 ottobre 1997. In estrema sintesi Gullà, mafioso di vecchia data nel 1970 era già inserito, conferma più o meno le indicazioni del Lauro, alcune famiglie della ‘ndrangheta tra cui De Stefano strinsero rapporti con l’estrema destra grazie all’intervento di Paolo Romeo, studente universitario e Presidente della Giovane Italia.

Le dichiarazioni di Albanese

Albanese Giuseppe l’abbiamo sentito il 24 ottobre del 1996, dice di aver conosciuto molti esponenti della destra eversiva, tra cui Pierluigi Concutelli, il quale gli confidò i suoi rapporti con il Marchese Zerbi e con i fratelli De Stefano e con Paolo Romeo.

Le dichiarazioni di Izzo

Anche Izzo sentito il 06 maggio 1999 dice di aver fatto parte di avanguardia nazionale, organizzazione della destra eversiva, dice che esistono forti connessioni tra queste organizzazioni della destra eversiva, tanto che numerosi scritti al partito era contemporaneamente militanti in avanguardia nazionale. Apprese all’interno di questi organismi che Romeo era esponente di avanguardia e braccio destro del marchese Zerbi, capo della cellula calabrese. Poi aggiunge addirittura che sarebbe stato battezzato e poi riferisce dell’omicidio Lamberto su cui ci soffermeremo più avanti.

Le convergenze delle dichiarazioni dei collaboratori

Questi sono collaboratori di giustizia che in maniera convergente collocano Romeo nelle organizzazioni eversive della destra e lo indicano con una sorta di trade union tra queste organizzazioni e la criminalità organizzata, segnatamente il gruppo De Stefano.

Le indicazioni derivanti dalla dichiarazione di Massimo Geraudo

Un'altra indicazione viene dal capitano Massimo Geraudo che è stato escusso il 27 maggio 1999 sul contenuto di quanto appreso non da un collaboratore di giustizia ma da Carmine Dominici, personaggio di spicco di avanguardia nazionale e braccio destro in Calabria, del capo di quella organizzazione Felice Genovese. La dichiarazione di Geraudo è una dichiarazione derelato, su questo non ci sono dubbi perché sono fatti appresi da una terza persona che non è stata sentita in dibattimento, quindi sono dichiarazioni utilizzabili. La dichiarazione derelato è particolarmente qualificata dalla persona che la rende perché non abbiamo motivo di dubitare sulla lealtà professionale, sulla correttezza di un ufficiale che riveste il grado di capitano dei Carabinieri. Sui rapporti di avanguardia nazionale e il movimento sociale parla di rapporti di non belligeranza, non meglio precisati; organizzazione, spiega Dominici a Geraudo, basate sulla medesima ideologia, aggiungeva che esistevano analoghi rapporti tra la destra e le organizzazioni eversive nel senso che queste ultime tolleravano atti violenti nel loro territorio in cambio di armi e materiali esplodente. Per conto riguarda Paolo Romeo dice: "Io non parlo perché ho paura per la mia incolumità nel riferire fatti di mafia. Peraltro avendo avuto un problema perché il fratello di Dominici è stato ucciso in quella vicenda e coinvolto il fratello del Romeo, le mie dichiarazioni sarebbero comunque non credibili perché viziate dal possibile risentimento che io potrei nutrire nei confronti del Romeo. Non parlo perché ho paura perché non intendo trattare fatti di mafia ergo se dovessi parlare di Romeo dovrei parlare della mafia di Reggio Calabria". Allora abbiamo parlato dei rapporti indicati da Concutelli.

La non appartenenza di Romeo alle organizzazioni extraparlamentari di destra. La medesima matrice ideologica

La difesa principale che viene portata avanti per smentire le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le dichiarazioni di Geraudo e la non appartenenza a queste organizzazioni quali ordini nuovi e avanguardia nazionale. In effetti, hanno sfilato numerosi personaggi che hanno escluso l'appartenenza ufficiale di Romeo a queste organizzazioni. Io ritengo, Presidente, che questo sia un falso problema perché io ricordo e faccio ricorso alla mia scienza personale, negli anni '70, '72 quando c'era un grosso fermento da parte della destra, quando (parola incomprensibile) faceva i comizi nella città i giovani erano con la camicia nera e inneggiavano al Duce, inneggiavano al fascismo. Quando Mussolini venne ucciso e cadde il fascismo nel '45, Mussolini aveva un grande consenso, io ritengo, esprimendo delle considerazioni personali, io penso che se probabilmente nel giugno del '40 Mussolini non fosse entrato in guerra affianco della Germania probabilmente costretto da Hitler avrebbe continuato a governare per molto tempo, c'era un forte consenso sulla personalità di Mussolini, basta vederlo quando Mussolini parlava nelle piazze e quando quel 10 giugno annunciò l'entrata in guerra dall'Italia da piazza Venezia a tutte le piazze d'Italia ascoltavano il discorso del Duce inneggiando al Duce. Quando cadde il

fascismo i cosiddetti nostalgici erano moltissimi, ma si identificavano nel fascismo ma il partito è stato bandito dalla costituzione e quei nostalgici votavano il movimento sociale italiano. Il movimento sociale italiano era sì un partito dell'arco costituzionale, è vero che i deputati e i senatori sedevano a Monte Citorio e a Palazzo Madama ma ricevevano i voti dei fascisti. Io tutta questa differenza tra il movimento sociale italiano e avanguardia non la vedo, tant'è vero che il senatore Meduri ci ha detto che era bandito di prendere anche un caffè con quelli dell'ordine nuova avanguardia. Perché? Possono prendere il caffè con democrazia cristiana, con il partito sociale democratico italiano, con il partito liberale e non con ordine nuova avanguardia? Proprio perché vi era questa consapevolezza, come dice Dominici a Geraudo, l'ideologia era la stessa, quelli agivano in campo costituzionale ergendosi come partiti democratici ma il fondamento, che ci dice il Dominici, la base ideologica era la stessa. Questo non vuole essere una presa di posizione né una critica politica, il fascismo è stato un movimento che ha scritto venti anni di storia e deve essere rispettato per quello che è stato. Noi abbiamo il codice penale che è stato fatto da (parola incomprensibile), abbiamo il codice di procedura civile, abbiamo strumenti legislativi, abbiamo avuto anche strumenti importanti, una legislazione previdenziale all'avanguardia, è stata una parentesi che io non discuto e non contesto, non ho il potere né la facoltà, ma dico soltanto che erano quelli i valori portati avanti e questa affinità ideologica tra ordine nuovo e movimento sociale io ritengo che non possa essere messo in discussione. Prova ne sia il fatto che abbiamo sentito vecchissimi funzionari di Polizia, Fardella, Panarello, Miceli e sono fatti che lo stesso imputato ha ammesso, quando cioè in alcune manifestazioni si inneggiava al Duce. Come spiegare, come conciliare la democraticità di un partito a cui l'imputato apparteneva con manifestazioni comportamentali che vanno in senso diametralmente opposto o faccio parte di un partito democratico a cui l'imputato apparteneva con manifestazioni comportamentali che vanno in senso diametralmente opposto, o faccio parte di un partito democratico oppure inneggio un dittatore, cioè a un uomo che ha fondato un sistema, una forma di stato che è ideologicamente agli antipodi con fenomeni democratici portati avanti dalla costituzione a cui i partiti dovevano ispirarsi. Su questo noi abbiamo una sentenza che ritengo non è stato facile scrivere, la sentenza sugli avanguardisti dove Zerbi è stato condannato, unitamente ad altre persone, un anno e quattro mesi di reclusione per le organizzazioni del partito fascista. I giudici si sono fatti carico con questa sentenza, la 557 del 13 marzo 1981, di sintetizzare in poche parole il fascismo per dire quando sussiste il reato di ricostituzione del partito fascista, dovevano dire cos'era il partito fascista e lo hanno detto in una pagina che, per la sintesi a cui si ispira, è opportuno leggere. Dice: "Il fascismo sin dal primo suo nascere, si caratterizzò come movimento anticonstituzionale, antidemocratico con la creazione della milizia col varo di una legge elettorale, legge Acerbo, favorevole ai suoi scopi con lo smantellamento del sistema pluralistico rappresentativo e con l'escussione dei partiti storici e della politica italiana, con la limitazione della libertà di stampa e di associazione che diventano libertà fasciste nel senso di intendere la libertà come proclamò lo stesso Mussolini quella disciplina che ha nel fascismo affetto di religione, col sottrarre al

parlamento il controllo dell'esecutivo, con la vocazione all'esecutivo della facoltà di emanare norme giuridiche, con la soppressione dell'autogoverno dei Comuni e delle provincie allargando i poteri a prefetti e proponendo ai Comuni potestà di nomina governativa, con l'istituzione del compito di Polizia per gli oppositori, con l'istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e il ripristino della pena di morte, il sovvertimento dell'ordine costituzionale democratico e completato dall'assunzione da parte di Mussolini, duce del fascismo, di ogni potere concreto, legislativo, esecutivo e attraverso il Tribunale speciale anche giudiziario delle materie attinenti comunque alla sicurezza dello Stato. La dittatura si trasforma in autocrazia e di essa informava tutte le diramazioni dello Stato e della società attraverso le gerarchie presidio del partito e del duce. L'impostazione, lo stile, la didascalicità, la formazione dei concetti contenuti nel volume "La lotta politica di avanguardia nazionale" che si ispirano alla ideologia, al contenuto e alla fraseologia del partito nazionale partito. Quindi il fascismo è una dittatura, è un sistema di stato, è una forma di stato, che io non commento perché non sta a me farlo, io non commento la dittatura che pure esiste in tanti altri stati. E' stata una forma di stato ma comunque antidemocratica, avanguardia nazionale è ispirata a questi principi. Dice Dominici che sono accomunati dagli stessi valori ergo mi spiego la presenza delle camicie nere ai comizi di Mussolini e agli inneggiamenti al duce, al quale lo stesso imputato per sua stessa ammissione ha inneggiato. **Quindi conciliare l'appartenenza ad un partito democratico da parte dell'imputato con un comportamento chiaramente sintomatico di un voler ispirare la propria ideologia a valori opposti altrimenti io non capisco perché una persona che crede nella democrazia possa inneggiare al duce in manifestazioni pubbliche.**

I rapporti tra Romeo e Zerbi

Poi abbiamo visto i rapporti tra Romeo e il marchese Zerbi, abbiamo un flash che risale a venticinque anni fa e cioè ai funerali del boss Antonio Macrì dove l'ispettore Domenico Pernace che per l'età avanzata non è stato in condizione di chiarire assolutamente nulla, riferisce di aver visto quel giorno alle ore 15:30 il marchese Felice Genovese Zerbi insieme ai fratelli Paolo e Vincenzo Romeo. Peraltro nella vicenda relativa all'omicidio, all'uccisione del fratello di Dominici in relazione alla quale i due, febbraio 1974 Corte d'Assise di Reggio Calabria, condannarono Francesco, fratello di Paolo, a tre anni di reclusione in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio avvenuto il 20 maggio 1972 in giudizio di Dominici Benvenuti, noi abbiamo una circostanza che risulta in sentenza, ed è stata contestata all'imputato che si sarebbe adoperato con il marchese Zerbi per ricomporre il litigio di cui sapete tutto. L'avvocato Romeo conferma la circostanza, dice che si è trattato di un incontro quasi casuale ma in realtà è comunque sintomatico di un rapporto e non dimentichiamo che due anni prima c'era stato il funerale col marchese Felice Genovese Zerbi. Sono argomenti che offro alla valutazione della Corte che dimostrano comunque un rapporto tra queste persone. Dicevo sul marchese Genovese Zerbi noi abbiamo la sentenza citata ed è stato condannato per il capo di avanguardia nazionale a Reggio

Calabria. D'altra parte lo stesso marchese Zerbi è stato sentito in questo dibattimento ed ha detto che addirittura andò a trovare Freda a Catanzaro per offrirgli la sua disponibilità nel caso in cui avesse bisogno di qualunque cosa. Quindi basterebbe questa dichiarazione per dimostrare l'enorme spessore a livello di partecipazione ad organizzazioni di destra da parte del marchese Felice Genovese Zerbi. Andiamo avanti, siamo negli anni '75 dove si realizza questo connubio tra organizzazioni criminali e la destra eversiva, abbiamo visto la convergenza di più collaboratori sul ruolo di Romeo, poi ovviamente la destra finisce ed

Gli anni 80 e la contiguità di Romeo con il gruppo De Stefano

andiamo agli anni '80 laddove i collaboratori assumono una contiguità tra Romeo e il gruppo De Stefano. Abbiamo ancora Lauro Giacomo che ne parla il 12 luglio 1996, dice che Paolo Romeo era detenuto nella cella n° 11 che era il quartiere generale del gruppo De Stefano, la circostanza è stata chiarita dallo stesso imputato, il fatto secondo me è di nessuna rilevanza. Dice Lauro di avere appreso da Paolo De Stefano che Romeo era organicamente inserito nel gruppo De Stefano ed essere stato addirittura battezzato. Aggiunge un particolare che prova ne sia il fatto che nel processo a carico del fratello di Romeo i Dominici non si costituivano parte civile per volere del gruppo De Stefano. Circostanza questa assai riscontrata, comunque questa è una prima indicazione di Lauro per averla appresa da Paolo De Stefano. Su Barreca Filippo che è stato sentito il 16/01/1997 ho ben poco da dire perché le conoscenze circa l'inserimento del Romeo nel gruppo De Stefano gli derivano dal 1979, anno in cui custodì Freda nella sua abitazione e quindi richiamo a tal proposito la vicenda. Aggiunge comunque che Romeo ebbe un ruolo nella pacificazione del 1991.

Le dichiarazioni di Iero e l'aggiustamento del processo Santa Barbara

Poi abbiamo Iero Paolo che non esisteva nelle indagini preliminari, venne fuori in dibattimento escusso il 06/05/1999. E' un personaggio dello schieramento contrapposto perché fa parte del gruppo Rosmini Serraino ed ha subito una sentenza di condanna all'ergastolo nel processo Santa Barbara per associazione ed omicidio, l'omicidio Morabito detto il grillo. A proposito di questo processo ebbe assicurazione da Paolo Serraino e Diego Rosmini che attraverso l'avvocato De Stefano e l'avvocato Romeo quel processo sarebbe stato aggiustato, sapeva che l'avvocato Romeo era persona vicina al gruppo Destefaniano, tant'è vero che dopo l'omicidio Ligato i vertici della sua organizzazione avevano deciso di ucciderlo. Quindi abbiamo una testimonianza sull'aggiustamento del processo, il processo certamente non è stato aggiustato, io di questo ne sono perfettamente sicuro, ma che possa essere circolata la **voce di un interessamento di determinati personaggi su chi doveva decidere la sorte di questi imputati è qualcosa di assolutamente verosimile**. Il dato più significativo è la conoscenza all'interno della sua cosca da parte di Iero che tra gli obiettivi eccellenti vi era l'avvocato Romeo in quanto, a loro modo di vedere la realtà

di quel periodo, era vicino al gruppo contrapposto dei De Stefano. Non è una incongruenza il fatto che due nominativi di personaggi legati a organizzazione contrapposta potessero spendere i loro uffici o comunque assumere di poter spendere i loro uffici a favore di persone legate al gruppo contrapposto perché siamo dopo il 1991 e dopo la pacificazione le cose che sul territorio si contrastavano poi raggiunsero un accordo mercé il quale dividevano i proventi illeciti sul territorio al 50%. Quindi sostanzialmente si erano rincompattate quelle che prima erano cosche contrapposte.

Le dichiarazioni di Scopelliti

Poi c'è Scopelliti Giuseppe, che è il braccio destro di Antonino Imerti e che abbiamo sentito all'udienza del 06 maggio 1994. Anche lui mafioso con sentenza definitiva nel processo Santa Barbara, riferisce di avere appreso all'interno della aus organizzazione ed in particolare da Antonino Imerti e Pasquale Condello classe 50 che Paolo Romeo era persona inserita nel gruppo Destefaniano e si prodigava per i risolvere giudiziali della cosca. Nell'anno 1991 in particolare a seguito della pacificazione ricevette in carcere una ambasciata da Pasquale Condello che invitava a sostenere politicamente nelle consultazioni elettorali di quell'anno il Romeo. Dice Scopelliti: "Rimasi inizialmente perplesso, era personaggio del gruppo contrapposto e siamo chiamati a sostenerlo alle elezioni?" Poi si rese conto che questa era una conseguenza della pacificazione così come detto a proposito del processo Santa Barbara. Seppe altresì che Romeo aveva avuto un incontro con Pasquale Condello Imerti per aggiustare in cassazione un processo che vedeva coimputato Corsaro Vincenzo.

Le dichiarazioni di Pino e Magliari

Sui rapporti tra l'imputato e il gruppo De Stefano soccorre anche la dichiarazione di Pino Francesco, escusso il 22 e il 24 ottobre 1996 allorché riferirà della vicenda Sar su cui mi soffermerò più avanti ma in estrema sintesi una vicenda che avrebbe coinvolto il Pino ed anche politici della città di Cosenza in relazione alla quale ha inserito il coinvolgimento anche dell'avvocato Paolo Romeo, comunque sul punto ci soffermeremo più avanti come ci soffermeremo più avanti su Magliari Alberto escusso il 24 giugno 1996 il quale tra l'altro ha riferito che all'esito del parlamento dell'elezione dell'anno 1992 Romeo si recò presso i Tegano a ringraziarli per il sostegno ricevuto. Altre dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento sono quelle di Gregorio Giuseppe escusso in indagini preliminari il 25 novembre 1996 e dichiarato irreperibile. Riferiva tra l'altro di una occasione di un incontro a fini elettorali che ebbe nel 1992 con Paolo Romeo e lo stesso gli disse di non conoscere personalmente il Bellocchio ma di aver appreso quanto fosse importante quella famiglia

allorché si recò a Rosarno insieme a Paolo De Stefano a far visita a Peppino Pesce quando era latitante.

..... **Izzo**

Ancora Izzo Angelo il 06 maggio 1999 aggiungeva che Romeo era esponente del gruppo De Stefano e poi il discorso dell'omicidio di Laberto Cello di cui si dirà più avanti.

E' difficile trovare riscontri individualizzanti o riscontri sulla singola dichiarazione-

Quindi se noi abbiamo tutte queste dichiarazioni convergenti, tutte derelato è difficile trovare riscontri individualizzanti o riscontri sulla singola dichiarazione perché sull'incontro che avrebbe avuto con Pesce, con Paolo De Stefano non possiamo ottenere nessun riscontro

La convergenza del molteplice

però laddove tutte quelle dichiarazioni convergono su una contiguità dell'imputato con il gruppo De Stefano applicando il costante principio giurisprudenziale della convergenza del molteplice, tutte queste dichiarazioni indizianti possono certamente assurgere al rango di una prova che costituisce quindi un ulteriore tassello per dimostrare i singoli episodi che sono contenuti nel capo di imputazione.

Dichiarazioni Mancini

Sul punto noi abbiamo un'altra dichiarazione acquisita al fascicolo per il dibattimento perché il testimone, anzi l'imputato di reato connesso all'epoca non intese rispondere ed è l'autorevole dichiarazione di Mancini Giacomo che venne sentito il 29 ottobre 1996, si è avvalso della facoltà di non rispondere e abbiamo acquisito le dichiarazioni dallo stesso rese al P.M. di Cosenza e Catanzaro il 10 aprile 1992 subito dopo le elezioni politiche che videro la sua sconfitta elettorale perché Mancini venne sconfitto nel 1992 in quanto aveva avuto dei contrasti con all'epoca segretario del partito Craxi. In questo sfogo, in questo suo immediato desiderio di denunciare tutto e tutti va dal P.M. di Cosenza e dice: "I voti ricevuti dai candidati socialdemocratici si sono concentrati sui candidati Romeo e Araniti notoriamente vicini ad organizzazioni di natura mafiosa. Appare più che sospetto il fatto che il partito di piccole dimensioni nazionali e che mai aveva avuto un deputato in Calabria abbia invece avuto un gran successo proprio nel reggina particolare nella Locri aumentando considerevolmente i suffragi proprio nei centri a più alta concentrazione mafiosa". Queste sono le dichiarazioni di Mancini che non abbiamo più potuto interrogare perché se avessimo

potuto interrogare Mancini gli avremmo chiesto: “Ma senta, lei dice notoriamente vicini alla organizzazione della mafia, come fa a saperlo? Da dove proviene questo notorio? Ha avuto modo di parlare con qualcuno? E se sì con quale persona”. E’ rimasta una interrogazione che può essere sfruttata per quello che è, è comunque la dichiarazione di un ex parlamentare della repubblica che davanti a due magistrati evidentemente si è assunto la responsabilità delle cose che è andato a dire. Questi sono i contributi dichiarativi, ma se il processo si fonda su contributi dichiarativi prevalentemente abbiamo anche acquisizioni documentali che viaggiano nella stessa direzione.

Intercettazione Logoteta Caso Presto

Nel 1992 venne messo sotto controllo la segretaria telefonica dell’epoca Vice Sindaco del Comune di Reggio Calabria, Logoteta Vincenzo che partecipava quell’anno, quale candidato alla camera dei deputati, nella consultazione per il rinnovo del parlamento italiano. Abbiamo una conversazione agli atti e voi avete questa intercettazione. Il 9 aprile 1992 Logoteta Demetrio Mimmo parla con persone non identificate, raccontando le peripezie sostenute per accogliere voti per il fratello Vincenzo, riferisce in particolare che in località Condra di Reggio Calabria si era incontrato con un grande elettore della zona, collegato al gruppo mafioso dei Libri a nome Totò, identificato in Presto Antonio classe 56, il quale ebbe a dirgli che loro al momento erano impegnati nel sostenere la campagna di Paolo Romeo. Altra conversazione del 17 aprile 1992 vi partecipano Logoteta Demetrio, Crocè Paolo e Munaò Rachele, consigliere del partito repubblicano italiano nella terza circoscrizione. Nel corso della discussione i commenti degli astanti si indirizzano su Paolo Romeo, a loro dire collegato alla mafia, che era in posizione più precaria rispetto a quello di Zavatteri, di Bastianiti e che nel corso della campagna elettorale aveva comprato i voti distribuendo banconote da centomila lire agli elettori. Due conversazioni, ma al di là di quelle che possono essere le asserzioni delle persone che parlano circa contiguità di Romeo con gli esponenti mafiosi, una può essere tranquillamente una conversazione ritenuta verosimile e credibile, cioè il fatto che il signor Logoteta Demetrio, fratello di Vincenzo, si sia portato in una zona sottoposta al controllo dei Libri, abbiamo incontrato Presto che gli abbia riferito “Noi appoggiamo Romeo”: Logoteta è stato sentito il 20 aprile 1999 ed ha confermato solo in parte il contenuto delle dichiarazioni però ha confermato che si rivolse a Presto Antonio il quale gli disse che effettivamente appoggiava Paolo Romeo. Chi è Presto Antonio? Uno delle asserzioni difensive, ma Presto non risulta un mafioso, Presto è una persona normale che operava in zona e nulla di male se questa persona abbia in qualche modo dato il suo voto all’avvocato Romeo oppure per simpatia o per chissà quale altra ragione abbia svolto attività di propaganda elettorale a favore di questa persona. Ma il signor Presto Antonio è stato arrestato mesi or sono per appartenenza alla organizzazione criminale di stampo mafioso facente capo ai Libri, al suo carico sono emersi tutta una serie di argomenti e di altre intercettazioni che sono state fatte al processo Olimpia 3 che lo collegavano in maniera molto stretta con Crucitti, l’imprenditore, ed entrambi

al gruppo Libri. Voi avete agli atti l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del Presto che è stata confermata dal Tribunale della Libertà e quindi un Gip ed un TDL hanno ravvisato gravi indizi di partecipazione del Presto alla organizzazione criminale facente parte ai Libri.

Dichiarazioni Mallamaci

Quindi la dichiarazione ai contributi dichiarativi nelle dichiarazioni di Mancini, l'intercettazione ambientale confermata e se Presto è un mafioso della cosca Libri e fa campagna elettorale per l'avvocato Romeo, è questo un ulteriore argomento a sostegno dell'impostazione accusatoria. Il fine delle dichiarazioni di Benedetto Mallamaci, sentito il 05/11/1994, Romeo gli manifestò l'intenzione di agire per conto proprio al di fuori di ogni disciplina di partito rivendicando l'assoluto monopolio delle vicende del Comune di Reggio Calabria in collegamento con Palamara, sono dichiarazioni di Mallamaci, dice: "Quando Quattrone nel 1987 lanciò la tesi del superpartito formato da Ligato, Palamara e Romeo la cosa non mi sorprese più di tanto. A conferma di ciò nel 1991 vi fu il netto rifiuto mai espresso ufficialmente all'ingresso di mio figlio Antonio, consigliere comunale del PSI nella Giunta Licandro. Il contrasto tra me e Romeo era determinato dal fatto che la mia presenza era di ostacolo all'eventuale ingresso nei vari comitati di affari che allora erano in città. Romeo alcune volte ebbe nei miei confronti atteggiamenti arroganti ed intimidatori senza riuscire mai a condizionarmi. Un giorno si alzò dal suo posto, avvicinandosi verso di me per essermi dichiarato contrario alla sua nomina quale rappresentante per i rapporti con il Comune, tanto che l'avvocato Ligotti intervenne per fraporsi tra me e Romeo. Sapevo dei suoi stretti rapporti con la famiglia De Stefano in generale, così almeno sentivo dire. Ritengo che venne sostenuto elettoralmente nelle elezioni politiche in occasione della sua elezione a deputato. Dopo alcuni anni dal suo ingresso nel partito ho avuto la sensazione che fosse massone, non ho mai avuto notizie dirette al riguardo. Ritengo che nella zona di Pellaro avesse rapporti con il Barreca". Dichiarazione grave da parte di Benedetto Mallamaci che l'imputato dice che stava male e non aveva consapevolezza di quello che sottoscriveva. Io mi rifiuto di credere, signor Presidente e signori della Corte, che un magistrato anziano dell'esperienza del collega Enzo Macrì non si sia reso conto interrogando una persona che questa persona diceva cose assurde, cose inverosimili, cose false. Io ritengo che il collega Enzo Macrì abbia verbalizzato ciò che l'onorevole Benedetto Mallamaci gli abbia detto e che non vi sia stata una interpretazione distorta di concetti che in maniera diversa può avere espresso il Mallamaci. Io ritengo che il collega Macrì, serio ed esperto qual è, abbia avuto lo scrupolo e la meticolosità di capire fino in fondo ciò che il Mallamaci intendeva dire e se dubbi sul contenuto di taluna delle affermazioni del Mallamaci vi può essere stato, io sono certo che di ciò il collega avrebbe dato atto doverosamente. Quindi Mallamaci non aveva consapevolezza di ciò che sottoscriveva, è una dichiarazione apodittica che non prova niente, dovrebbe essere dimostrato che Mallamaci all'epoca incapace di intendere e di volere ma tutto questo agli atti non vi è, agli atti vi è una dichiarazione di un ex

parlamentare della repubblica, sentito da un magistrato di questa repubblica che deve essere preso in considerazione per i contenuti che in esso sono riportati.

Rapporti Romeo Martino

Altra tematica che ha intrattenuto molto questo dibattimento sono i rapporti con Paolo Martino. Paolo Martino è un personaggio di spessore del cartello De Stefaniano, sul punto Lauro dice che addirittura Romeo l'avrebbe custodito durante un periodo di latitanza negli anni '86, '87 in Gallico, sa queste cose perché là si ricava la fidanzata del Martino a nome Angela Talamo, sorella di Giovanni Talamo, persona vicina a Lauro che gli raccontò poi tutto, tant'è vero che anche in sentenza il Talamo venne definito il fratello escuriero di Giacomo Lauro nella sentenza Albanese Mario + 106 agli atti del fascicolo. Dice che Romeo faceva attività di intermediazione per conto di Paolo Martino nel senso interveniva per l'acquisto di terreni ad un prezzo di gran lunga inferiore rispetto a quello dovuto. Barreca Filippo 16/01/1997 anche lui riferisce di questi rapporti tra Romeo e Martino apprese nel 1990, '91 da Martino, durante un periodo di comune detenzione che questi voleva uccidere Romeo in quanto non provvedeva più a fargli avere somme ingenti di denaro delle quali però non conosceva la provenienza attenzione a questa dichiarazione. Abbiamo queste due convergenze, Lauro parla di intermediazione fondiaria, Barreca parla di somme ingenti di denaro che Romeo faceva per venire a Martino, poi non lo fece più e Martino aveva in animo di ucciderlo. Nei documenti che sono stati sequestrati a Martino, anche questi criptici, era inutile sentire Martino, la pubblica accusa ha ritenuto di non formulare una richiesta ex articolo 507 in tal senso perché non avrebbe apportato assolutamente nulla all'accertamento dei fatti. Ma se Martino ci chiarisse così cosa voleva dire con quella indicazione criptica, io penso che tante cose potrebbero essere sviscerate meglio, chissà se un domani Martino dovesse decidere di fare. Vi è una sorta di bloc-notes, di album, di grosso quaderno sequestrato composto di centinaia di pagine in cui vi sono delle annotazioni criptiche. A pagina 287, voi avete tutto agli atti, vi è l'indicazione di Paolo Romeo e di alcuni appartamenti con riferimento a somme di denaro consegnate a Paolo Romeo. Poi qui abbiamo sentito l'ispettore Portentosi che ci ha parlato di quella vicenda di una somma di denaro che venne consegnata dall'Avvocato Tommasini all'Avvocato Verdirame, per poi essere ancora girata ai parenti di Martino; l'immobile è stato individuato, un appartamento in via XXI Agosto, angolo con via Garibaldi, di proprietà di Martino Natale fratello di Martino Paolo il quale confermava che quell'immobile era stato acquistato dal padre. È una vicenda molto oscura, Presidente. Io devo dirle sinceramente, non sono riuscito ben a capire questo passaggio di denaro da più mani, non capisco perché non poteva realizzarsi una consegna diretta cioè non ho chiaro, ecco. E non mi voglio sbilanciare in congetture, in ipotesi che potrebbero essere discordanti con la realtà. Io voglio dire soltanto quello di cui posso assumermi la responsabilità. Non riesco a capire cosa voglia dire questa indicazione, dovrebbero dircelo Martino. C'è un nome

comunque Paolo Romeo, accanto ad un immobile, ad una somma di denaro. Poi a pagina 288 si parla di una società immobiliare e poi vi è la dicitura: “Tutti i documenti da Paolo Romeo”. Le indagini svolte da Portentosi non hanno consentito di individuare società immobiliari intestate a Martino e ai suoi familiari. Anche qui non dico nulla. Ci sono documenti da Paolo Romeo, si parla di una società immobiliare, punto. Ricorre di nuovo questo nome accanto ad affari comunque riconducibili a Martino Paolo, era latitante e poi è stato arrestato in possesso di questo. Pagina 292 si parla dei cugini De Stefano e della consegna della somma di 28.000.000 all’Avvocato Tommasini da Nello, si parla di Paolo Romeo per l’acquisto di un terreno e di affari per l’importo di 500.000.000 con Carmine Giuseppe, alla presenza dell’Avvocato Giorgio. Anche qui terzo appunto dove ricorre Paolo Romeo, affari, immobili, fondi, denaro. Non so dire, lo ripeto anche a costo di stancare, quale può essere il significato di questi appunti né a cosa si riferiscono esattamente, certo è che nei rapporti tra Martino e Romeo, risultanti dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e l’indicazione di un ruolo di intermediazione tra Martino e terze persone non identificate, né ritengo identificabili, in compravendita di fondi, eccetera, di immobili, sembra trovare un riscontro in questa acquisizione documentale. Sempre in merito a questi rapporti con Martino, il 28 aprile ci sono quattro telefonate dal cellulare che era stata rinvenuta nella disponibilità di Martino al momento dell’arresto, ancorché intestato al padre Martino Antonio, sono quattro telefonate. Non conosciamo i contenuti, non sappiamo neanche se ha parlato con l’Avvocato Paolo Romeo o con la segretaria, come lui ci ha detto. Comunque le telefonate sono quattro: una alle 14,07, sono 7 scatti; una alle 14,22, 4 scatti; una alle nove e 54, 10 scatti; l’ultima un solo scatto, sarà caduta la linea, non la teniamo in considerazione; comunque complessivi 21 scatti. Con qualcuno in latitanza, Paolo Martino ma può essere che ha telefonato qualche altro, comunque il telefono ce l’aveva lui. Il telefono di Paolo Martino ha chiamato quattro volte, durante il periodo di latitanza, l’utenza intestata a Paolo Romeo ovvero alla moglie Polimeni. Noi non conosciamo il contenuto, qua siamo nel campo delle supposizioni. Si suppone che vi sia stato un contatto, certo è una cosa e questa non è una supposizione, Martino Paolo durante la latitanza aveva i numeri di Romeo e con quel telefono è stato chiamato il recapito dell’Avvocato Romeo. Questo è un dato su cui confrontarci e da valutare insieme a tutti gli altri dati.

Lamberto Cello ed Izzo

Uno degli argomenti più contrastati è stato l’omicidio di Lamberto Cello, in ordine al quale io, diciamo il mio ufficio non può occuparsi perché c’è già un, c’è stato già un processo che si è concluso con una archiviazione e quindi nella fase diciamo delle indagini preliminari, ma non siamo competenti né possiamo esserlo su questo omicidio che viene indicato solo al fine di verificare un fatto ... e lo ribadisco, Presidente. Così come noi siamo incompetenti a trattare l’omicidio di Lamberto Cello per il quale c’è già l’Autorità Giudiziaria che ha proceduto anni addietro, non subiamo comunque le determinazioni che sono state assunte da quella Autorità

Giudiziaria perché loro hanno deciso di archiviare, noi possiamo rivedere gli atti processuali e capire se vi siano elementi che in qualche modo possano ritenere confermata la dichiarazione del collaboratore di giustizia Izzo Angelo che abbiamo qui sentito il 06 maggio del 1999, allorché ha riferito che nel 1974 unitamente a Guido ed Esposito ricevette incarico da Dantini e ... ad uccidere tale Cello Lamberto in quanto aveva trafficato per conto di De Stefano un partita di armi, trattenendo per sé il denaro che De Stefano gli aveva dato per pagare i fornitori; quindi gli aveva rifilato come si suol dire un bidone a un mafioso, Paolo De Stefano, che i bidoni non se li faceva di certo rifilare. L'interesse all'eliminazione del Cello pertanto era della cosca De Stefano, ma l'incarico di morte venne materialmente portato al loro gruppo da Paolo Romeo che voleva in tal modo acquistare prestigio presso quell'organizzazione mafiosa. Quindi lui riceve questo incarico unitamente ai complici fa diversi appostamenti per studiare le abitudini della vittima, ma successivamente non portò a compimento l'incarico in quanto subì un attentato che riteneva essere stato commissionato dal Dantini e allora si allontanò dall'organizzazione. Da quel momento poi si allontana, poi diventa collaboratore di giustizia. Apprese poi dal Guido che questi si era reso responsabile dell'omicidio Cello che aveva incontrato occasionalmente, dopo averlo fatto salire sulla sua autovettura gli sparò un solo colpo di pistola alla testa, buttandolo fuori dal mezzo. Precisa di aver già reso queste dichiarazioni ai magistrati romani i quali archiviarono il procedimento, risultò all'epoca dei fatti che il Guido si trovava in America. Quindi Izzo dice di essere stato inizialmente incaricato di eseguire questo omicidio perché il Cello Lamberto aveva fatto uno sgarbo a Paolo De Stefano. L'incarico gli viene materialmente portato da Paolo Romeo, poi lui subisce un attentato e si tira fuori dall'organizzazione, successivamente apprende dal Guido che questi si era reso responsabile dell'omicidio allorché lo incontrò occasionalmente lo fecero salire sulla vettura, gli spararono un solo colpo e lo buttarono fuori dal mezzo. Ora si è insinuato sulla correttezza della conduzione dell'interrogatorio, del primo interrogatorio di Izzo, fatto dal collega della ..., ma Izzo queste cose le aveva dette nel '94 quando nessuno sapeva nulla, noi non sapevamo nulla. Quando il collega ha raccolto le dichiarazioni, le ha trasmesse subito alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, dichiarazioni raccolte nel contesto più ampio, in un contesto ben più ampio e poi io sono andato a sentirlo e ho chiesto a Roma le dichiarazioni che sono nel '94 e Izzo che ne sa nel '94 di Paolo Romeo. L'insinuazione non regge perché chi l'ha interrogato certamente non stava indagando nei confronti di Paolo Romeo, certamente non può aver suggerito il nome di Paolo Romeo perché non aveva nessun processo nei confronti di Paolo Romeo, quindi chi lo ha interrogato nel '94, allora domanda: come mai, perché Izzo nel '94 fa il nome di Paolo Romeo? Izzo opera in tutt'altra zona, con tutt'altre persone, con tutt'altri personaggi. Perché fa questo nome? Cioè se io avessi interrogato Izzo e gli avessi detto: "Senta, lei ha parlato dell'omicidio Cello Lamberto. Ma lei conosce l'Avvocato Romeo? Sa se l'Avvocato Romeo è implicato?", risposta: "Sì", benissimo, domanda suggestiva da prendere certamente con le molle, perché non dico essere stata imboccata, io faccio la domanda suggestiva, la posso fare, il collaboratore si assume la sua responsabilità,

ma lui fa il nome di Paolo Romeo spontaneamente senza che nessuno glielo avesse chiesto. Allora bisogna superare questo aspetto e cioè bisogna capire perché ha fatto questo nome. Quando sarà scritta la sentenza bisognerà superare questo problema, cioè bisognerà vedere, capire, scrivere perché ha fatto nel '94 questo nome. Dicevo le dichiarazioni di Izzo sono dichiarazioni rappresentative di due fatti: di un mandato omicidiario e di un'esecuzione. Le prime sono dichiarazioni dirette, le seconde sono dichiarazioni derelato; quindi sono due fatti, sono due dichiarazioni rappresentative di due situazioni diverse: il mandato omicidiario dove c'è Paolo Romeo, l'esecuzione dove Paolo Romeo non c'è più, perché riguarda altre persone. La difesa dice: "Sì, c'è un processo per calunnia", ma non sappiamo se c'è un processo per calunnia, comunque c'è l'archiviazione, siamo perfettamente d'accordo. Ma che c'è scritto nel decreto di archiviazione? Che comunque a noi non ci vincola, perché io ho l'impressione che sui mandanti non sia stato detto niente. Intanto c'è da dire che nella stessa, nel decreto di archiviazione del GIP del 16 gennaio '97 che richiama la richiesta del P.M. del 04 giugno '96 si dice: "Non è stato fino a questo momento rinvenuto alcun riscontro documentale circa la data del viaggio che sarebbe stata fatta dal complice cioè dall'esecutore materiale del delitto, che sarebbe risultato invece essere in America in quel periodo" sulla base di una dichiarazione indiretta; dice il decreto: "Non è stato fatto fino a questo momento alcun riscontro circa la data del viaggio" cioè noi non sappiamo quando questa persona si è trovata in America, non sappiamo, lo dice il GIP nel decreto di archiviazione, quindi è mancata la prova dell'alibi di questa persona, l'alibi è mancato, non è fallito diciamo, non è stato sconfessato ma manca la prova dell'alibi perché dice: "Io ero in America", ma non ha provato quando era in America. Poi, Presidente, quanto tempo ci vuole per andare dall'America all'Italia e ritornare? Non c'è la data del viaggio, non è provata la permanenza quel giorno del complice negli Stati Uniti d'America, ragion per cui l'alibi non c'è e quindi non è smentito Izzo nella misura in cui fa questa dichiarazione. Ripeto, a me Izzo non di interessa se ha commesso la strage del Circeo, se è una personalità deviata, io devo confrontarmi con una dichiarazione, non con una persona. Lo ribadisco perché è un concetto importante. Izzo potrebbe essere alto 2 metri, grosso 150 chili, a me non interessa, è una persona che rende dichiarazioni. Io posso dire che questa persona è stata effettivamente inserita in ambienti delle persone di destra e quindi la dichiarazione proviene da una persona che effettivamente era inserita in questi ambienti. Io mi devo confrontare con la sua dichiarazione. Ma lo stesso decreto di archiviazione afferma che vi sono addirittura dei riscontri inediti alle dichiarazioni del collaboratore sulla generica dell'omicidio, dice il GIP: "Altri aspetti delle dichiarazioni, omicidio consumato all'interno della vettura da cui il Cello sarebbe stato buttato fuori, mentre l'auto era in corsa, consentono di spiegare le lesioni superficiali riscontrate in sede di autopsia e che non avevano trovato chiara giustificazione" quindi Izzo ha fornito un argomento inedito che gli accertamenti eseguiti sul cadavere del Cello hanno confermato e quindi sul punto altro che Izzo ha detto delle cose false, addirittura calunnie, Izzo chiama in causa due persone, fallisce l'alibi di uno dei due, addirittura sulla generica, sulla descrizione del fatto di sangue si trovano dei riscontri inediti, ma come si fa a dire

che Izzo è un calunniatore! Questo decreto a noi non ci vincola, noi abbiamo però la dichiarazione, abbiamo i riscontri e dobbiamo scindere l'aspetto mandato dall'aspetto esecuzione sul quale invece abbiamo veri e propri riscontri addirittura sulla generica, come ho avuto modo di dire. Non ci vincola neanche la decisione del GIP che ha ritenuto di non dover mandare a giudizio queste persone per motivazioni che abbiamo letto, comunque a noi non interessano e non vincolano, rispetto per le decisioni di quella Autorità Giudiziaria, qui però noi dobbiamo verificare il fatto che ci serve per verificare se vi è un altro elemento sintomatico della contiguità dell'imputato con il gruppo De Stefano. E andiamo avanti. Devo dire, Presidente, che mi ha sorpreso molto in questo dibattito la deposizione di un funzionario dello Stato.

PRESIDENTE: Sospendiamo 5 minuti per ragioni di ufficio. (Pausa) Allora il Pubblico Ministero può riprendere la requisitoria.

Caso Quattrone

P.M.: Una delle testimonianze che più mi hanno lasciato perplesso in questo dibattito, non fosse altro per la qualifica professionale della persona che l'ha resa, è quella del dottor Quattrone Paolino Maria che ha deposto in questo dibattito il 27 aprile '99; mi ha perplesso perché io ho conosciuto il Quattrone, in occasione dell'interrogatorio al quale lo sottoposi il 12 giugno del '96 alla Procura della Repubblica, e ho tratto davvero l'impressione di un funzionario dello Stato integerrimo, veramente determinato nell'applicare la legge con coscienza. Dico mi ha perplesso perché a fronte di una impressione così positiva che mi ero fatto, sono stato costretto in dibattito a contestare le dichiarazioni e acquisire il fascicolo di quelle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni. Sta a voi valutare le due versioni che risultano agli atti di ciò che disse il dottore Quattrone Maria che fu direttore della casa circondariale di Reggio Calabria dal 31 maggio '86 all'aprile del '89. Ci ha detto che quando mise piede si accorse subito che nel carcere di Reggio regnava l'assoluta illegalità, per le concessioni che le precedenti gestioni avevano accordato a tutta una serie di esponenti di spicco della criminalità organizzata e segnatamente Paolo De Stefano e uomini del gruppo De Stefano. A questo proposito io ricordo l'esistenza di un processo che riguarda i fatti dal '82 al '85 più o meno, esattamente non lo so perché non l'ho trattato io, dove il direttore del carcere di Reggio Calabria, Barcella, proprio per queste sue concessioni, per le libertà che accordava ai detenuti del gruppo De Stefano è stato incriminato ed ha subito un processo. E fin qui tutto va bene. Cosa dice però il direttore Quattrone, che lui a fronte di questa situazione di illegalità ha chiuso i cosiddetti rubinetti a tutti quanti e ha evitato che il carcere di Reggio Calabria fosse una sorta di hotel San Pietro come viene definito, come veniva definito, dove, come hanno pubblicato alcuni giornali, si serviva caviale e champagne, praticamente succedeva di tutto. Quando Paolo De Stefano era in vita, fino ad ottobre del '85, era una persona quasi in un regime di semilibertà. Cosa dice? Che lui ebbe una vicenda, io sto utilizzando le dichiarazioni del '96, dice: "A seguito di numerosi interventi per riportare la legalità ho subito minacce, attentati ..., attacchi da parte dell'ordine degli Avvocati, attacchi da parte degli amministratori comunali i

quali additavano pubblicamente il direttore del carcere di tenere un comportamento arrogante e contrario agli interessi della città. Il sindaco Musolino ebbe a dire che avrebbe richiesto il trasferimento del direttore del carcere all'allora direttore degli studi di pena Nicolò Amato". Ha spiegato la vicenda amministrativa che ebbe in relazione alla zona diciamo circostante il perimetro del carcere che a suo dire, a suo modo di dire, venne utilizzata strumentalmente, ma questo lo dice nelle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero. Sul punto dice che gli parve strano che l'assessorato all'urbanistica dapprima autorizzò quella famosa recinzione di cui vi ha detto e non è il caso di ripeterci e successivamente con provvedimento immotivato ne decretò la sospensione. Per questa vicenda della recinzione della iniziale autorizzazione e successiva revoca, lui dice: "Io subii attacchi di inaudita violenza, assolutamente sproporzionati a quello che avevo fatto, al di là – lui dice – della vicenda amministrativa" non si spiegavano quegli attacchi, "I primi del novembre del '87 ebbi modo di vedere RST e lì era riportato il resoconto di una seduta del consiglio comunale nel corso della quale venne approvato l'ordine del giorno con cui veniva richiesto l'allontanamento del direttore di Reggio Calabria. Vi fu un intervento di 45 minuti circa dell'assessore Romeo, che aveva in un primo tempo approvato la recinzione nella qualità di assessore all'urbanistica e assessore al territorio, ed altro violentissimo era il sindaco Musolino. Il giorno dopo querelai Musolino al procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Gaera. Quando Musolino seppe della querela volle chiarire la vicenda, lo invitai in istituto, venne, effettuiamo un sopralluogo congiunto, feci presente al sindaco tutto quanto era stato regolarmente autorizzato, cosa che lo sorprese molto in quanto mi riferì che proprio l'assessore all'urbanistica Romeo alcune sere precedenti l'aveva portato sul luogo di sera per fargli rilevare che io stavo deturpando la zona circostante il carcere". Questo l'ha detto nelle indagini preliminari. "Per questi motivi, per come mi riferì il Musolino, lo stesso mi attaccò così durante in consiglio comunale. Il Musolino quando si rese conto di essere stato strumentalizzato – sono parole del direttore Quattrone – e avendo verificato personalmente la legittimità del mio operato mi elogiò pubblicamente in un convegno tenutosi a Reggio Calabria all'Excelsior il 20 e il 21 novembre '89". Questa è la dichiarazione che lui rende, al di là del merito della vicenda amministrativa, dice: "Sono stato strumentalizzato perché se avessi saputo che le cose erano come lei direttore oggi mi fa vedere, mi sarei comportato diversamente". La vicenda è stata valutata in maniera neutra dalla difesa, ma io non credo che sia neutra e sul punto mi limito a fare questa, a lanciare questa indicazione alla Corte perché valuti anche questa cosa cioè noi abbiamo un imputato che risponde di contiguità col gruppo De Stefano Tegano, un direttore del carcere applica la legalità perché fino ad un momento prima i destefaniani facevano quello che volevano, dice Musolino: "Romeo mi ha strumentalizzato, ecco perché io sono intervenuto per far cacciare addirittura il Quattrone dalla città, rivolgendomi al direttore degli studi di prevenzione e pena, Amato", io penso che abbia una rilevanza questo fatto storico per come viene prospettato, perché io sto parlando sempre di fatti, questo è un fatto che ci riferisce il dottor Quattrone Paolino Maria e che io collego con la gestione Allegra che è un fatto del carcere, quando fino al '85 c'era Paolo De

Stefano e gli altri destefaniani, Domenico Tegano, eccetera. Però Quattrone in dibattimento tutto questo non lo dice, non parla di strumentalizzazione, non parla quasi per niente di Romeo, dice soltanto che la vicenda, spiega la vicenda amministrativa ma non parla di strumentalizzazione. Valuterà la Corte che peso dare alla dichiarazione del '96 al P.M. da parte del Quattrone, che peso dare alla dichiarazione del Quattrone resa in dibattimento. Comunque per quanto riguarda la vicenda amministrativa io tutti i resoconti giornalistici, la documentazione amministrativa, provvedimenti del TAR sono tutti agli atti del dibattimento.

Aggressioni programmate

Andiamo ad un altro tema. Secondo due collaboratori di giustizia, anzi tre collaboratori di giustizia, Paolo Romeo era un obiettivo del gruppo Condello Rosmini Imerti nella guerra di mafia, lo dice Lauro il 12 luglio '96. Lauro dice di aver parlato con Saraceno Antonino che intendeva portare a compimento una strategia di morte anche istituzionale, tra le varie persone gli vennero nominati l'Avvocato Giorgio De Stefano e l'Avvocato Paolo Romeo, sarebbe stato contattato Pasquale Condello con l'imbasciata che oppose il suo veto perché dice: "Prima che io esco dal carcere non potete fare nulla". Barreca invece i fatti li apprende in occasione dell'omicidio Ligato, perché Ligato è un altro omicidio che una sentenza definitiva agli atti vostri ha consacrato una causale mafiosa cioè la contiguità al gruppo Ligato, dice Barreca nel corso di quelle riunioni tra i notabili da eliminare, in quanto contiguo lo schieramento contrapposto, c'era anche l'Avvocato Romeo e lo stesso con una dichiarazione molto laconica dice: "Iero Paolo il 06 maggio '99". Ora in questo dibattimento sono sfilati tantissimi testimoni che hanno riferito come ... ha sempre condotto una vita assolutamente tranquilla, pubblica, frequentava locali anche di notte quando terminava tardi le sedute del consiglio comunale, incontrava moltissime persone, partecipava a comizi, una vita pubblica che mal si concilia o si concilierebbe con l'essere stato lo stesso un obiettivo di un gruppo mafioso durante uno scontro armato di una guerra di mafia. Analoghe argomentazioni sono state fatte in un altro processo che vedeva imputato un altro avvocato e che ha sostenuto la stessa linea difensiva. In realtà, intanto non necessariamente può esservi la consapevolezza in una persona di essere obiettivo di un gruppo contrapposto e poi a Reggio Calabria omicidi eccellenti all'infuori dell'omicidio di Ligato del '89 non ce ne sono stati cioè gli omicidi erano tra killers dei due gruppi che si inseguivano, si localizzavano, si segnalavano via radio e si uccidevano nelle strade. Non vi era quella mentalità palermitana, siciliana di ricorrere al delitto eccellente per mostrare i muscoli dell'organizzazione criminale. Peraltro noi stiamo parlando di una persona che si assume essere contigua di una cosca, ma una contiguità particolare, una persona di cultura che rivestiva cariche pubbliche e che certamente non poteva ritenersi il gregario, il killer, l'autista o comunque un personaggio pubblicamente vicino a soggetti dell'organizzazione, era comunque una contiguità celata da un'apparenza assolutamente diversa e dissimulante e quindi per qual motivo si doveva temere per la propria incolumità, quando l'assunta contiguità svaniva in comportamenti pubblici e

sotto un'attività professionale che apparentemente non aveva punti di contatto con le finalità e le strategie portate avanti da quella cosca. È una difesa che, a mio avviso, non scalfisce la convergenza di queste tre dichiarazioni e siamo nella fase della guerra.

Trattative di pace

Poi un'altra cosa che dicono Lauro e Barreca è che vi sarebbe stato un ruolo dell'Avvocato Romeo nella pacificazione, mentre altri collaboratori nulla dicono sul punto. Io dico soltanto questo: la pacificazione c'è certamente stata nell'anno 1991 e questo è storia, perché nel '91 l'ultimo omicidio di mafia, l'omicidio di un certo Cilitone, avvenuto alcuni giorni dopo la morte di Scopelliti, imparentato con Pasquale Condello, non ve ne sono stati più altri mentre prima se ne registravano centinaia l'anno. Non è una circostanza, la pace può essersi delineata attraverso molteplici trattative che saranno passate attraverso decine di personaggi verticistici dell'organizzazione cioè non è concepibile che un giorno si fissa una riunione fra tutti i notabili delle cosche reggine in guerra e si stabilisce la pace, la pace è passata attraverso molteplici trattative. Qui Lauro e Barreca hanno indicazioni indirette di un ruolo non meglio precisato, non meglio specificato del Romeo nelle trattative di pace che ben può esserci stato ancorché, ripeto, non sia possibile parlare di una vera e propria riunione isolata nel corso della quale, quindi che sia giunta la voce che un qualche intervento, non si sa con quali persone, posto in essere vi sia stato, è secondo l'opinione di questo Pubblico Ministero verosimile e sul punto, dall'aspetto processuale, abbiamo la convergenza di due dichiarazioni.

Vicenda SAR

Poi abbiamo la vicenda SAR di cui ci parla Pino Francesco il 22 e il 24 ottobre '96 e Magliari Alberto il 24 giugno '96 e quindi ci spostiamo sia negli anni, perché arriviamo agli anni novanta, sia di zona perché siamo a Cosenza. Pino è un personaggio di grandissimo spessore criminale e alla sua età è stato imputato e condannato nella mafia delle tre province; è un mafioso storico che trattava ai massimi livelli con i massimi organismi, con i massimi esponenti della 'ndrangheta e secondo me è uno dei collaboratori più importanti in assoluto che abbia registrato il panorama criminale della 'ndrangheta, dalle file della 'ndrangheta ritengo che forse uno dei più importanti è Franco Pino ed è anche un uomo molto intelligente, come avete visto, uno che parla, dice le cose essenziali, le ricorda perfettamente e fornisce un contributo prezioso a modesto avviso di chi vi parla. Lui riferisce di avere conosciuto Tursi Prato nel dicembre del '87 dopo un periodo di carcerazione. Nel '90 il Tursi Prato chiese un appoggio elettorale e in cambio gli promise di entrare in un affare, una vicenda che stava organizzando, che si riferiva alla fornitura delle mense ospedaliere e di cui si occupava tale Montesano di Reggio Calabria, titolare della SAR per l'appunto, e si era aggiudicato l'appalto con la promessa di una tangente di 1.100.000.000. Spiega Pino anche le modalità attraverso le quali si poteva recuperare

la somma di denaro, facendo lievitare il costo unitario del pasto da 10 a 15.000, sicché col tempo si sarebbe raggiunta una somma considerevole che avrebbe consentito il pagamento di questa tangente. Una vicenda prettamente corruttizia, come è stato evidenziato con la produzione di una sentenza da parte della difesa. Dopo l'elezione di Tursi Prato nelle regionali del '90 a consigliere regionale, Pino chiede il conto, dice: "Ma io ti ho fatto eleggere, ti ho portato i voti, ora cerca di onorare i tuoi impegni", il politico rispose: "Sì, ma guarda che anche noi abbiamo ricevuto poco, soltanto 400.000.000 e ancora ci devono dare dei soldi". A questo proposito Pino ha proprio prodotto il bigliettino di carta dove sono stati fatti questi conteggi e lo ha prodotto ai magistrati della DDA di Catanzaro che lo interrogarono per primo. A quel punto il Tursi Prato davanti a Pino compone il numero telefonico dell'Avvocato Paolo Romeo il quale, a dire del Tursi Prato, era la persona che aveva presentato Montesano e quindi ispirato l'intero affare della SAR. Quella telefonata aveva pertanto lo scopo di sollecitare il Montesano affinché pagasse quella somma di denaro e quindi la restante parte della tangente e siamo in una vicenda estorsiva, non c'è ombra di dubbio. Fallito il contatto con Romeo perché non rispose al telefono, si portò a Cosenza presso l'ospedale dove trovò tale Di Dio al quale chiese di fissargli un appuntamento con Montesano. Aggiunge Pino che il giorno successivo ricevette presso la boutique dei fiori, che era il suo quartier generale, la visita del nipote di Mimmo Tegano, che poi si identificherà in Benestare Giorgio, il quale gli comunicò che alle 16,00 dello stesso giorno si sarebbe dovuto portare a piazza Europa, ove si sarebbe chiarita tutta la vicenda con il Di Dio. In effetti si porta a piazza Europa, all'interno di un palazzo che descrive, e lì trova Di Dio e gli viene presentato il Montesano in questo appartamento. Allora Pino ricordò al Montesano l'impegno assunto, premesso che Montesano non sa ancora nulla di Pino, non l'ha conosciuto perché la vicenda è filtrata attraverso Tursi Prato che dice: "Se tu mi aiuti elettoralmente io ti faccio avere da Montesano delle somme di denaro" e dice Montesano: "Ma io non so niente della sua presenza in questo affare. Io a lei, Pino, non lo conosco, lo sto conoscendo ora. Non so che c'era pure lei in questo affare" e gli assicura che comunque gli avrebbe fatto avere 200.000.000. Nella circostanza Montesano parlò malissimo del Tursi Prato perché dice che non aveva rispettato i patti, che non aveva fatto ciò che aveva promesso, tanto è vero che allargano poi l'incontro anche al Tursi Prato nel tentativo di ottenere una composizione. Ma la composizione con Tursi Prato non c'è perché dice Montesano: "Io a voi non vi do più niente, 200.000.000 glieli faccio avere a Pino" ed effettivamente stante le dichiarazioni di Pino, il giorno dopo il Montesano gli fece pervenire tramite il nipote di Mimmo Tegano, Benestare Giorgio, 100.000.000 e altri 100.000.000 glieli fece avere tramite una persona che lavorava all'ospedale. Parla con Benestare e gli dice, gli chiede di Romeo, visto che Tursi Prato gli aveva detto che stava nella vicenda e il nipote di Tegano gli dice: "Sì, è un uomo, è un amico nostro". Ora la difesa dice: "Ma qui Montesano è più indagabile – e lo è stato – per corruzione insieme agli altri. Ma l'estorsione dov'è?". Allora dobbiamo scindere le due fasi. Prima fase, Tursi Prato nell'illecito organizza l'affare e tramite canali cosentini fa in modo che Montesano ottenga l'aggiudicazione dell'appalto in cambio di una somma di denaro a titolo di

tangente. Poi però interviene Pino il quale all'incontro con il Montesano dice al Montesano: "Senta, lei mi deve 200.000.000", ma Pino è il capo cosca di Cosenza, lo sa Montesano, cioè è una persona che sprigiona potere di intimidazione in una stanza chiusa, dice: "Io non sapevo che lei c'era. Va bene, le do 200.000.000", ma Montesano deve lavorare a Cosenza, non sa che c'è Pino. Che richiesta è quella di Pino? Pino non è che può aiutarlo nella vicenda amministrativa, Pino è un mafioso, un capo mafia e chiede 200.000.000 ad un ignaro imprenditore reggino che lavora a Cosenza. Quindi sono due cose diverse, non c'è incompatibilità, la vicenda comunque è una vicenda di cui dovrà occuparsene Cosenza, Catanzaro, noi non c'entriamo nulla, noi ancora una volta, ripeto, ce ne occupiamo ... Il Benestare è stato condannato nel processo Olimpia 1 per associazione per delinquere di stampo mafioso, effettivamente il nipote di Domenico, Pasquale Giovanni Tegano, personaggio inserito ai vertici della cosca De Stefano. La dichiarazione di Pino si chiude con quella di Magliari Alberto. I rapporti con il Romeo Magliari li ha spiegati, è una persona che frequentava il partito, va bene, ma io torno alla vicenda SAR. Nel '92 riferisce Tursi Prato gli chiede un aiuto per sistemare una vicenda a Reggio Calabria, dovendo ricevere ancora denaro, 600.000.000, dall'imprenditore Montesano, mi rivolsi a Paolo Romeo e insieme a questi, Tursi Prato, si andò a trovare Montesano all'Oasi. Lì entrarono i due e Romeo rimase fuori, circostanza confermata da Romeo, quindi sul punto ritengo che non ci sia margine per discutere più di tanto. A domanda: "Ma perché Romeo?", "Rappresentava una sorta di garanzia mafiosa che consentisse di operare senza problemi in un territorio diverso da quello di influenza". Abbiamo spiegato che la richiesta di Pino è una richiesta di denaro fatta da un capo cosca a un imprenditore, l'abbiamo qualificata come richiesta estorsiva, in questo contesto si inserisce il comportamento di Romeo. Ripeto, per la vicenda SAR noi comunque riceviamo atti da Catanzaro, quindi siamo incompetenti a trattare la vicenda, sono comunque dei fatti di cui incidentalmente la Corte si dovrà occupare per verificare se anche questi fatti costituiscono elementi indizianti a carico del Romeo. La convergenza di queste dichiarazioni sul ruolo del Romeo mi esime dallo svolgere altre considerazioni, se non aggiungere che tutta la documentazione relativa alla vicenda SAR che, per completezza, è stata prodotta, è agli atti del fascicolo del dibattimento. Magliari poi parla di un incontro elettorale che avrebbe organizzato a favore del Romeo, Romeo si difende dicendo nessuno poteva immaginare che fosse un mafioso, lo appresi in quella circostanza, ma comunque il punto centrale delle dichiarazioni del Magliari è quello della vicenda SAR. Poi c'è un'altra strana situazione e cioè quell'incontro a casa dell'Avvocato Caruso che è rimasto un po' sfumato, siamo al 26 ottobre '96, quando ne riferisce Pino, nel '92 prima delle politiche si incontrò con l'Avvocato Caruso. Perché? Perché Tursi Prato temeva la candidatura di Antonio Gentile nel partito Socialdemocratico con il quale aveva avuto contrasti, chiese pertanto la presenza del Pino in quella riunione a garanzia del rispetto dei patti che ivi vi sarebbero tenuti, cioè Pino è un capo mafia lo ripeto. Se Pino sta in un posto anche in silenzio e qualcosa si dice alla sua presenza e lui è lì perché le cose che si dicono siano rispettate, si scherza poco con queste cose e si guardano bene le persone che hanno assunto quei patti dal non rispettare. Attenzione,

cioè diamo il giusto significato, il giusto peso alla presenza di Pino, che poi Romeo non sapesse è altro discorso, ma diamo il giusto peso. In questa riunione erano presenti lui, l'Avvocato Caruso, Giuseppe Gentile, Paolo Romeo e Tursi Prato, mentre Violi che aveva accompagnato a Pino rimase all'ingresso. Appoggiamo il fratello di Pino Gentile senza estromettere Tursi Prato a cui favore parlava Romeo. Questi i fatti. Abbiamo sentito anche Caruso il 12 novembre '96, conferma che quella riunione aveva la finalità di sanare un contrasto, però dice anche che Pino intervenne, non sa neanche lui perché, dice: "Sa, bisogna anche calarsi nell'incarico professionale, con certa gente è difficile dire no". Ma convince questa spiegazione? Convince questa coincidenza, cioè il fatto che Franco Pino guarda caso quel giorno si trova guarda caso allo studio di Caruso. Ma per quale motivo? Cioè ogni azione umana ha un motivo, se una persona fa una cosa ci sarà un motivo. Caruso non ci ha spiegato perché Franco Pino è andato. È andato a chiedergli di difenderlo in un processo? È andato da Caruso per impostare una difesa, per chiedere le dichiarazioni di un collaboratore che lo accusava, per sapere che fine avesse fatto un processo, se gli sequestravano i beni? E allora Caruso ce lo deve dire. La coincidenza è talmente eclatante che è difficile crederci. Se noi dobbiamo credere alla coincidenza ci devono fornire gli argomenti, Caruso non ce li fornisce perché non ci spiega per quale motivo Pino è andato là e allora resta un incontro organizzato in modo tale che un mafioso, un capo mafia fosse presente per garantire determinati beni. A quell'incontro presenza il nostro imputato Romeo Paolo e, ad avviso di questo Pubblico Ministero, anche questo è un elemento che depone nella direzione di una contiguità con l'organizzazione criminale di questa regione.

Rapporti con il gruppo Perna

Sono emersi rapporti con il gruppo Perna, ce ne parla Vitelli Giuseppe all'udienza del 20 maggio, il Romeo gli venne presentato da Pino, Tursi Prato e organizzò una manifestazione di propaganda politica nella discoteca Acropolis, dove intervennero 1.000 persone senza ricevere nulla dal Romeo. Ritengo eccessivo che tutte le persone con cui Romeo ebbe rapporti non si immaginava neanche lontanamente fossero legati a organizzazioni criminali. In ogni caso andrebbe anche chiarito perché non venne pagata una lira al titolare dell'Acropolis che ha messo a disposizione un locale per una manifestazione, ritengo che il locale lo metterà a disposizione sempre a pagamento. Sul punto, su questi rapporti con le cosche cosentine, la cosca Perna abbiamo detto,

richiamo ancora Mancini il 29/10/'96 le dichiarazioni rese ai P.M. cosentini, sul conto di Romeo dice: "Erano scortati insieme a Gentile negli incontri elettorali da un nutrito stuolo di personaggi molto noti alla giustizia e aderenti al clan di Mutolo, ..., Pino, Perna a secondo delle zone interessate", voglio dire le dichiarazioni di Mancini abbiamo già detto.

Rapporti con il gruppo Latella

In effetti per quanto riguarda i rapporti con la cosca Latella, le dichiarazioni di Riggio Giovanni non possono sul punto essere utilizzate perché ci sono delle discrasie in ordine temporale già evidenziate dalla difesa che non consentono di ritenere sul punto Riggio credibile, quindi per onestà io devo dire che le censure mosse dalla difesa in questo caso sono condivisibili, mentre resta per quanto riguarda i rapporti con il gruppo Latella la dichiarazione di Barreca che ha detto di aver appreso da Francesco Ficara che il gruppo Latella si stava impegnando nelle consultazioni elettorali del '90 regionali a favore del Romeo.

Rapporti con il gruppo Iamonte

Sul gruppo Iamonte vi è un episodio narrato da Ierardo Michele il 19 marzo '97, in un'epoca non meglio precisata degli anni ottanta Romeo, a suo dire, si portò a casa sua a chiedergli appoggio elettorale promettendo in cambio di fare ottenere a una sua cognata, a nome Scambia Concetta, un alloggio popolare. Sul punto, Presidente, riscontri non è possibile acquisire, sono dichiarazioni che vanno valutate nel loro complesso.

Rapporti con Araniti

Per la cosca Valaniti invece abbiamo le dichiarazioni di Barreca Filippo il quale riferisce di aver appreso da Patrizia D'Agostino che Paolo Romeo aveva rapporti con Santo Araniti il quale durante la sua latitanza a Roma negli anni '91 si era impegnato, insieme a tal Pelliccia, a vendere degli immobili che Romeo possedeva nella capitale. Barreca spiegava che la D'Agostino era la sua compagna che conosceva anche Santo Araniti.

Rapporti con il gruppo Barreca

Sui rapporti con la cosca Barreca c'è la dichiarazione di Barreca Filippo il quale dice di avere appreso da suo fratello che questi aveva organizzato un incontro da suo cugino Pippo Barreca e l'Avvocato Romeo, nell'occasione preso da Polito Paolo, altro esponente della cosca, nel corso del quale il Romeo accettò di interessarsi a favore di Pippo Barreca per ottenere un esito a lui favorevole in un processo per armi nel quale il Barreca era coinvolto.

Poi sul punto le dichiarazioni già menzionate di Mallamaci Benedetto: "Ritengo nella zona di Pellaro il Romeo avesse rapporti con ...".

Rapporti con il gruppo Bellocco

Sui rapporti con la cosca Bellocco abbiamo le dichiarazioni di Gregorio Giuseppe che è irreperibile, sono state rese al P.M. il 25/11/'97, acquisite al fascicolo per il dibattimento, riferiva di avere fatto parte della cosca Bellocco, che nel '92 intendeva candidarsi alle elezioni, alla camera dei deputati, ebbe diversi incontri tramite

Figliuzzi con l'onorevole Nucara, presidente del partito Repubblicano, che però si esprime negativamente, quindi incontrò Romeo tramite Crisari con il quale era stato detenuto a Reggio Calabria, Crisari con il Gregorio e veniva rappresentata a Romeo di essere in rappresentanza della cosca Bellocco, di avere ricevuto massima disponibilità, però non si poté presentare perché non aveva 25 anni. Poi parlò con Paolo Romeo il quale gli chiese se la famiglia Bellocco poteva appoggiarlo e in caso positivo poteva contare sul parlamentare di fiducia, parlò dunque il Gregorio con Umberto Bellocco e gli fece sapere che avrebbe potuto far convogliare su Romeo solo una parte dei voti a sua disposizione, perché impegnati a favore di altro candidato. Poi ricevette la visita del Romeo a bordo di una Mercedes e consegnò materiale elettorale. Poi sulla scomparsa di Gregorio abbiamo sentito Chiaravallotti Francesco, il capitano della compagnia, che ha svolto gli accertamenti. Poi abbiamo sentito Fazio, il colonnello della DIA che all'epoca fece i riscontri, Gregorio effettivamente è inserito nell'organizzazione, era cognato di Bellocco Mario, avendone sposato la figlia, collaborò dal '96, collaborazione interrotta 1 marzo allorché di lui non si ebbero più notizie. Accertò il colonnello Fazio che Nucara Francesco era effettivamente capo lista nel '92 nel partito Repubblicano, ottenendo 12.000 voti circa. Crisari Antonio e Gregorio Giuseppe soffrivano effettivamente un periodo di detenzione comune nel novembre del 1993. Anche Crisari ha confermato Gregorio all'udienza del 16 giugno '98: "Confermai di aver conosciuto il Gregorio nel '92 in quanto intendeva candidarsi e di averlo quindi presentato a Paolo Romeo". Anche Figliuzzi in buona sostanza, anche se in termini diversi da quelli riferiti dal collaboratore, il 16 giugno '98 confermava di aver ricevuto nel '92 la visita di Gregorio e di aver manifestato a Nucara l'intenzione di candidarsi alla camera e di conoscere il Bellocco di vista, ... di cui il Bellocco disse di essere parente.

La sintomaticità della appartenenza alla ndrangheta

Queste precisazioni sono state fatte, Presidente, perché della modifica del capo di imputazione, come ho detto, si parla di una appartenenza a questa organizzazione criminale denominata 'ndrangheta che poi si articola in singoli locali e segnatamente la contiguità dell'imputato al gruppo De Stefano Tegano. Ho citato anche questi ulteriori elementi costituiti da rapporti emersi dalle dichiarazioni di questi collaboratori con organizzazioni criminali diverse De Stefano Tegano, perché sono comunque elementi sintomatici di un'appartenenza alla organizzazione interamente considerata.

La richiesta di condanna

Io ritengo, Signor Presidente, che i fatti esposti e condensati nel capo di imputazione abbiano trovato le conferme che io oggi ho cercato di evidenziare alla Corte e per tali ragioni, a conclusione di questo intervento, io ritengo che debba pervenirsi ad un giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato per il delitto che allo stesso è

ascritto al capo di imputazione e chiedo che lo stesso sia condannato alla pena di anni 7 di reclusione. Grazie per l'attenzione. Io ho finito.

<u>Requisitoria PM Ud. 29/09/2000</u>	1
<u>Il processo</u>	1
<u>Modifica della imputazione</u>	1
<u>Ridimensionamento o specificazione del capo di imputazione</u>	2
<u>Unitarietà della 'ndrangheta</u>	2
<u>Processo basato sulle dichiarazioni dei collaboratori</u>	2
<u>I riscontri alla credibilità basato sui fatti e non sui collaboratori</u>	2
<u>Le dichiarazioni sono tutte chiamate in correità</u>	2
<u>Le contraddizioni delle dichiarazioni dei collaboratori</u>	2
<u>Il de relato</u>	3
<u>Attendibilità dei collaboratori</u>	3
<u>La frazionabilità delle dichiarazioni</u>	4
<u>La storia della ndrangheta dagli anni 70 in poi</u>	4
<u>Le fonti di prova</u>	5
..... Lauro	5
..... Barreca	5
..... Iero	6
..... Scopelliti	6
.... Pino	6
<u>Processo ai fatti e non alla persona</u>	6
<u>La fuga di Freda</u>	6
La sentenza sulla fuga di Freda relativa a Romeo	7
La spiegazione dei rapporti Romeo Freda	8
Perché Freda non si rivolge ai suoi legali	9
Le dichiarazioni di Scorza	9
<u>La vicenda Freda sintomatica del connubio tra eversione e NDR</u>	10
La vicenda Freda punto centrale del processo	11
Le dichiarazioni di Barreca sulla vicenda Freda	11
Le discordanze e le imprecisioni delle dichiarazioni di Barreca	11
E' irrilevante se è stat costituita o meno la superloggia massonica	12
Il fatto fondamentale da provare è se Barreca ha custodito Freda	12
Le dichiarazioni di Lauro sulla vicenda Freda	12
La dichiarazione di Ierardo sulla vicenda Freda	12
La dichiarazione di Serpa Stefano sulla vicenda Freda	12
Le dichiarazioni di Izzo Angelo sulla vicenda Freda	13
La testimonianza di Canale Parola sulla vicenda Freda	13
La lettera presuntivamente inviata da Freda a Paolo De Stefano	13
Perché Barreca custodisce Freda	14
Gli appunti sull'agenda di Freda relativi a Filippo Bocale	14
<u>L'esistenza del connubio tra eversione e NDR si desume dalla ospitalità che Barreca ha dato a Freda</u>	14
La sentenza Addis conclama la responsabilità di Romeo nella fuga di Freda	15
Concutelli è stato assieme a De Stefano latitante a Roma	15
La base di partenza che costituisce un po' il centro di tutto il processo	15
I moti di Reggio, la strage di Gioia Tauro, il colpo di Stato	15
Gullà conferma Lauro sulla circostanza eversione NDR	16

<u>Le dichiarazioni di Albanese</u>	16
<u>Le dichiarazioni di Izzo</u>	16
<u>Le convergenze delle dichiarazioni dei collaboratori</u>	16
<u>Le indicazioni derivanti dalla dichiarazione di Massimo Giraudo</u>	16
<u><i>La non appartenenza di Romeo alle organizzazioni extraparlamentari di destra. La medesima matrice ideologica</i></u>	17
<u><i>I rapporti tra Romeo e Zerbi</i></u>	19
<u><i>Gli anni 80 e la contiguità di Romeo con il gruppo De Stefano</i></u>	20
<u>Le dichiarazioni di Iero e l'aggiustamento del processo Santa Barbara</u>	20
<u>Le dichiarazioni di Scopelliti</u>	21
<u>Le dichiarazioni di Pino e Magliari</u>	21
<u>..... Izzo</u>	21
<u>E' difficile trovare riscontri individualizzanti o riscontri sulla singola dichiarazione-</u>	22
<u>La convergenza del molteplici</u>	22
<u><i>Dichiarazioni Mancini</i></u>	22
<u><i>Intercettazione Logoteta Caso Presto</i></u>	23
<u><i>Dichiarazioni Mallamaci</i></u>	24
<u><i>Rapporti Romeo Martino</i></u>	25
<u><i>Lamberto Cello ed Izzo</i></u>	26
<u><i>Caso Quattrone</i></u>	29
<u><i>Aggressioni programmate</i></u>	31
<u><i>Trattative di pace</i></u>	32
<u><i>Vicenda SAR</i></u>	32
<u><i>Rapporti con il gruppo Perna</i></u>	35
<u><i>Rapporti con il gruppo Latella</i></u>	35
<u><i>Rapporti con il gruppo Iamonte</i></u>	36
<u><i>Rapporti con Araniti</i></u>	36
<u><i>Rapporti con il gruppo Barreca</i></u>	36
<u><i>Rapporti con il gruppo Bellocchio</i></u>	36
<u><i>La sintomaticità della appartenenza alla ndrangheta</i></u>	37
<u><i>La richiesta di condanna</i></u>	37

